

COMUNE DI CESENA
UFFICIO CONTRATTI

REPERTORIO N. **38505**

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DI FORLÌ-CESENA.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno ventitre del mese di
dicembre,

23 dicembre 1997

in Cesena, nella Residenza Comunale.

Innanzi a me, dott. Penserino Amedeo, Segretario Generale del Comune
di Cesena, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle
parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e col mio consenso,
sono presenti i signori:


da una parte:

- PREGER EDOARDO, nato a Roma il 24 aprile 1947, il quale dichiara
di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del
COMUNE DI CESENA, codice fiscale: 00143280402, nella sua qualità
di Sindaco dell'Ente medesimo, per dare esecuzione alle deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 76 del 27 febbraio 1997, controllata senza rilievi
dal C.R.C. in data 2 aprile 1997, protocollo n. 8079 e n. 315 del 30
ottobre 1997, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini dal 3
dicembre 1997;


deliberazioni tutte fra gli atti da me conservati;

e dall'altra:

- RUSTICALI FRANCO, nato a Forlì il 15 gennaio 1938, il quale dichiara
di intervenire al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del



Registrate a Cesena
il 23.12.1997
n. 21 Mod. A
per 257.000 =
Tassa: /
DITTA: /




COMUNE DI FORLÌ, codice fiscale: 00606620409, nella sua qualità di Sindaco dell'Ente medesimo, per dare esecuzione alle deliberazioni consiliari n. 54/11086 del 17 marzo 1997, controllata senza rilievi dal C.R.C. nella seduta del 14.4.1997 sub. n. 9283 e n. 191 del 31 luglio 1997, divenuta esecutiva ai sensi di legge, che al presente atto in copia conforme si allegano rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" per farne parte integrante e sostanziale.

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:

- a) - la Legge Regionale 7 novembre 1995, n. 54 "Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale", di seguito L.R. 54/95, ha stabilito finalità, indirizzi e disposizioni per il riordino delle funzioni delegate ai Comuni in materia di formazione professionale, precisando in particolare che per il conseguimento degli scopi indicati nella suddetta legge, la Regione provvede a:
 - b) individuare le tipologie delle forme gestionali all'interno delle quali gli Enti delegati costituiscono la forma ritenuta più funzionale alla realizzazione delle attività delegate,
 - c) trasferire il personale regionale degli attuali Centri di Formazione Professionale ritenuto necessario all'esercizio della funzione delegata;
 - d) disciplinare l'utilizzo dei beni di proprietà regionale o costruiti con il contributo della Regione;



- e) assegnare alle diverse forme gestionali un contributo *una tantum*, quale quota finalizzata a costituire i relativi fondi di gestione;
- gli Indirizzi Regionali '94/'97 per la formazione professionale e per l'orientamento adottati dal Consiglio Regionale in data 21/4/1994 con atto n. 4914, nel porre le basi per il rilancio del sistema formativo regionale, sollecitano gli Enti gestori ad associarsi per raggiungere dimensioni di intervento sul mercato, una maggiore qualificazione e specializzazione operativa, indicando espressamente, tra le forme di gestione associata per l'esercizio delle funzioni delegate di formazione professionale precedentemente affidata ai Centri di Formazione Professionale Regionale (C.F.P.R.), i consorzi tra Enti locali, di cui all'art.25 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di seguito L. 142/90;
 - la Provincia, nel quadro delle proprie funzioni di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi formativi effettuati nel territorio provinciale ed in conformità con i predetti Indirizzi Regionali e con le disposizioni della legge succitata n. 54/95, ha a sua volta sollecitato gli Enti gestori dei CFP pubblici di Forlì e Cesena ad associarsi nel senso indicato dalla Regione;
 - gli Enti gestori di cui infra, condividendo pienamente gli obiettivi e i contenuti degli Indirizzi Regionali, hanno accolto tali sollecitazioni, manifestando formalmente alla Provincia e alla Regione la propria volontà di procedere alla riorganizzazione del sistema provinciale pubblico della formazione professionale, mediante la costituzione di un Consorzio di gestione, ai sensi dell'art.25 della L. 142/90, formato dai Comuni di Forlì e Cesena, dando atto che, ai sensi dell'art.2 della L.R.



n. 54/95, i C.F.P.R. precedentemente affidati in gestione ai predetti Comuni, cessano di essere strutture organizzative regionali, a far data dalla costituzione del suddetto Consorzio;

- i medesimi Enti gestori, in conseguenza di quanto, sopra, hanno stipulato un Accordo nel testo approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Forlì n. 54 del 17.3.1997 e la deliberazione del Consiglio Comunale di Cesena n. 76 del 27/2/97 con la Provincia e con la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.4 della L.R. n. 54/95, in cui, allo scopo di dar corso alle azioni previste dalla predetta L.R., hanno definito:

- a) la forma gestionale del sistema pubblico provinciale della formazione professionale in sostituzione dei CFPR, individuata in un Consorzio di gestione, ai sensi dell'art.25 della L. 142/90;
- b) l'offerta formativa, quale risulta specificata nel "Progetto Imprenditoriale", considerato come parte del suddetto accordo e conservato agli atti delle Amministrazioni firmatarie;
- c) la dotazione organica del personale, tenuto conto del personale regionale in forza nei CFPR;
- d) l'assegnazione dei beni al Consorzio da parte degli Enti interessati;
- e) gli impegni degli Enti contraenti;
- f) il riconoscimento di contributi da parte della Regione;
- g) i costi gestionali preventivati dal succitato "Progetto Imprenditoriale";
- h) gli ulteriori aspetti strutturali relativi ai beni, laboratori, attrezzature e quant'altro necessario al Consorzio,
- i) la durata di validità dell'Accordo e le modalità di verifica dello stesso;



j) le condizioni per il recesso dall'Accordo da parte degli Enti contraenti;

- la costituzione del Consorzio, come sopra concordato, va effettuata sulla base dei principi dal più volte citato art. 25 della L. 142/90, che, facendo espresso rinvio agli artt. 23 e 24 della medesima L. 142/90, richiede in particolare l'approvazione da parte dei Consigli degli Enti aderenti al Consorzio di una convenzione tra gli Enti stessi, allo scopo di stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;


RITENUTO

- per quanto premesso, di costituire il suddetto Consorzio di gestione della funzione delegata di formazione professionale sul territorio provinciale, ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 della L. 142/90, della L.R. 54/95 e del relativo Accordo di programma;

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti componenti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Denominazione e caratteri del Consorzio

1. Il COMUNE DI CESENA, a mezzo come sopra, e il COMUNE DI FORLÌ, a mezzo come sopra, costituiscono fra loro il Consorzio, ai sensi dell'art. 25 della L. 142/90, denominato CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI FORLÌ CESENA, per la gestione della funzione delegata di formazione professionale sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena.



11/1/2012
 Costituzione



2. II CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI FORLÌ CESENA di seguito più brevemente denominato Consorzio, e dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.

Art. 2 - Fini

I. Il Consorzio è costituito per i seguenti fini:

- A. gestire l'attività di formazione professionale in conformità alla normativa vigente in materia e in attuazione degli indirizzi programmatici e delle direttive emanate dalla Regione e dalla Provincia, nell'ambito delle proprie rispettive competenze;
- B. tradurre in attività formative gli indirizzi e le politiche del lavoro degli Enti locali aderenti;
- C. migliorare l'offerta formativa adeguandola alle esigenze innovative della domanda, attraverso un utilizzo coordinato ed unitario delle strutture e risorse presenti nel sistema formativo pubblico provinciale;
- D. costituire un'unica azienda formativa pubblica per l'intero territorio provinciale, che tenga conto, nella sua articolazione operativa, delle peculiarità territoriali e delle esigenze di quei territori in cui la formazione professionale pubblica assume un ruolo di fondamentale importanza, attraverso una stretta collaborazione con il mondo delle imprese e del lavoro, da realizzarsi anche tramite specifiche convenzioni e accordi;
- E. favorire una situazione formativa caratterizzata da maggiore flessibilità, autonomia, integrazione e concertazione, nonché



contrassegnata da maggiori contenuti di imprenditorialità, assumendo la formazione continua come elemento prioritario del sistema provinciale pubblico di formazione professionale;

F. raggiungere dimensioni di intervento più consistenti che giustifichino una dotazione strumentale adeguata, un'incisiva capacità di intervento sul mercato e una maggiore qualificazione e specializzazione degli operatori.

II. Il Consorzio potrà estendere la propria attività ad altri servizi connessi o accessori a quelli di istituto.

III. Il Consorzio potrà, inoltre, partecipare ad Enti, associazioni o società per la gestione delle attività di cui al precedente art. 1, comma 1, nonché di attività strumentali o di supporto a quelle istituzionalmente affidate.

IV. Il Consorzio potrà svolgere la propria attività anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici o di privati.

Art. 3 - Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede legale in Cesena, via Salvolini, 9 con sedi operative in Forlì e Cesena.
2. Possono essere costituite sedi periferiche nei territori di altri Enti che dovessero consorziarsi successivamente al fine di agevolare il rapporto con gli utenti.
3. Il Consorzio ha durata di 30 anni, prorogabili alla scadenza per uguale periodo, e potrà cessare nei casi e nei modi previsti dalla presente convenzione e dallo statuto.

Art. 4 - Ammissione e Recesso



1. Previa apposita deliberazione dell'Assemblea, adottata all'unanimità dei suoi componenti, possono essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali o Enti pubblici che risultino avere interessi comuni con gli Enti consorziati, salvo il diritto di questi ultimi di opporsi al provvedimento di ammissione, secondo le modalità indicate nello statuto.
2. Il recesso non può essere richiesto prima che siano trascorsi tre anni dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio.
3. E' consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato, purché intervenga il consenso di tutti gli altri.
4. La procedura di recesso deve concludersi entro e non oltre un anno dalla richiesta dell'Ente intenzionato a recedere.
5. Gli atti conseguenti al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea, previa proposta del Consiglio di Amministrazione. La proposta del Consiglio di Amministrazione dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso, con particolare riferimento alle opere e strutture in dotazione del Consorzio da ritenersi indivisibili o comunque indispensabili all'attività del Consorzio medesimo.
6. Lo statuto disciplina le modalità di comunicazione del recesso e di definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Consorzio e l'Ente recedente.

Art. 5 - Scioglimento




1. Il Consorzio potrà cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art.25 della L. 142/90, da uno dei due Enti che lo hanno costituito. Nel caso aderissero al Consorzio altri Enti, così, come previsto dall'art.4 della presente convenzione, il Consorzio potrà cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da almeno due terzi, arrotondato per eccesso, degli Enti consorziati.
2. Le conseguenze, anche patrimoniali e finanziarie, della cessazione sono disciplinate dallo statuto.

Art. 6 - Quote di partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 25, IV comma, della L. 142/90, e per qualsiasi altro effetto, la quota di partecipazione, all'atto della costituzione del Consorzio, è identica per ogni Ente fondatore del Consorzio stesso ed è determinata dividendo il parametro 100 per il numero degli Enti consorziati, pertanto: Comune di Forlì quota di partecipazione 50%; Comune di Cesena quota di partecipazione 50%;

Ciascun Ente consorziato ha responsabilità pari alla quota di partecipazione e, pertanto, allo stesso sono attribuiti i voti corrispondenti; quindi l'Assemblea risulta così composta: Comune di Forlì - n. 1 rappresentante = 50 voti; Comune di Cesena - n. 1 rappresentante = 50 voti.

La suddetta composizione potrà essere modificata a seguito di ingresso di altri consorziati o nel caso di conferimento di capitale di dotazione di beni immobili e mobili, compresi fondi liquidi, da parte di uno degli enti consorziati, successivamente all'istituzione del Consorzio.



CONTRIBUZIONI




Art. 7 - Beni assegnati al Consorzio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della L.R. n. 54/95, i beni mobili di proprietà della Regione ed in uso ai Comuni consorziati per la gestione delle funzioni in materia di formazione professionale vengono assegnati in comodato al Consorzio.
2. L'assegnazione di detti beni avverrà nei modi e nelle forme stabilite nell'Accordo di cui all'art.4 della succitata L.R. n. 54/95 approvato con delibera del Consiglio Comunale di Cesena n. 76 del 1997 e con delibera del Consiglio Comunale di Forlì n. 54/11086 del 1997, in epigrafe citate.
3. Di tali beni, al momento della consegna, dovrà essere redatto apposito verbale definito in contraddittorio tra le parti.
4. All'atto della consegna, l'Ente conferente provvederà a mettere a disposizione del Consorzio tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa a tali beni, nonché i rapporti giuridici (contratti, convenzioni, concessioni, licenze, autorizzazioni, ecc.) in corso, autorizzando, sin da ora, il Consorzio stesso all'eventuale subentro in detti rapporti. Nei casi di subentro, il Consorzio si impegna a compiere, nei tempi amministrativi più brevi, tutte le formalità occorrenti per assumere la titolarità dei predetti rapporti, assumendo verso gli aventi causa i diritti e gli obblighi inerenti e conseguenti, e le relative spese, nell'intesa che queste ultime sono a carico del Consorzio stesso dalla data della sua costituzione.



5. I beni mobili ed immobili eventualmente conferiti successivamente dagli Enti consorziati o acquisiti dal Consorzio costituiscono patrimonio del Consorzio medesimo.
6. Per i beni ceduti in comodato non viene versato alcun corrispettivo.
7. Per i beni eventualmente ceduti in affitto o in concessione, il corrispettivo viene fissato, di volta in volta, d'intesa tra il Consorzio e gli Enti consorziati interessati.
8. Il Consorzio curerà la manutenzione dei beni assegnati e potrà apportare le migliorie, le sostituzioni e le trasformazioni rese necessarie dalla funzionalità del servizio, dalle regole di corretto esercizio e dalle innovazioni tecniche.
9. Il Consorzio si obbliga a conservare idonea documentazione tecnica delle migliorie, delle sostituzioni e delle trasformazioni apportate ai beni assegnati.
10. Il Consorzio si impegna a realizzare per i beni assegnati e conferiti adeguate coperture assicurative.
11. Il Consorzio ha la facoltà di utilizzare, secondo proprie valutazioni di convenienza economica e gestionale, tutti i beni concessi in uso o conferiti.
12. I beni conferiti destinati all'esercizio dell'attività del Consorzio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza un'apposita deliberazione dell'Assemblea che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.

Art. 8 - Organizzazione del Consorzio



1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 54/95, il Consorzio adotta un assetto organizzativo flessibile e modificabile in relazione ai servizi da erogare e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvarrà del personale previsto dal 2° comma, lett. a), b), c) e d) del succitato art. 6, secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.

Art. 9 - Rapporti di servizio e finanziari

1. Il trasferimento al Consorzio dei servizi precedentemente gestiti dai CFPR, così come soppressi dalla L.R. n. 54/95, dovrà avvenire in modo che sia garantita la regolare continuità di funzionamento dei servizi stessi e non abbiano a verificarsi disservizi nel delicato ed essenziale compito di erogazione dell'attività formativa programmata.
2. Il Consorzio è responsabile del buon andamento dei servizi resi nel rispetto delle norme vigenti in materia di formazione professionale e di quelle stabilite per l'esercizio dei servizi pubblici locali, nonché delle disposizioni previste dagli statuti degli Enti consorziati e dallo Statuto consortile.
3. Spetta al Consorzio il compito di coordinare e di assumere, d'intesa con gli Enti consorziati ed in conformità con le direttive regionali e provinciali, tutte le iniziative atte a garantire la massima efficienza ed efficacia dei servizi resi.
4. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità gestionale. Ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.



5. Gli Enti consorziati si obbligano a provvedere alla copertura di eventuali costi sociali.
6. Alla copertura di eventuali perdite di esercizio si procederà nei modi e nelle forme previste dallo statuto.
7. Gli utili possono essere accantonati per costituire un fondo di riserva o un fondo di rotazione per essere reinvestiti nella formazione professionale, per la copertura di perdite di esercizi precedenti.

Art. 10 - Forme di partecipazione e consultazione degli Enti consorziati

1. Gli Enti consorziati esercitano la vigilanza e la verifica della gestione ed esprimono la propria volontà attraverso l'Assemblea del Consorzio che, a mente del 4° comma dell'art. 25 della L. 142/90, è composta dai legali rappresentanti degli Enti associati o di loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione.
2. L'Assemblea, nei modi e nelle forme previste nello Statuto, nomina un Presidente ed un Segretario.
3. Gli organi consortili, di cui al combinato disposto degli artt. 23 e 25 della L. 142/90 e specificatamente indicati nello Statuto, promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.
 1. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedenti, gli organi consortili, in particolare:
 - A. attueranno incontri con gli amministratori degli Enti consorziati;
 - B. parteciperanno, se invitati, a sedute degli Organi degli Enti consorziati;



- C. divulgheranno ed illustreranno agli Enti consorziati l'attività consortile;
- D. attueranno, in accordo con l'Ente interessato, incontri con i cittadini.

Art. 11 - Atti del Consorzio

- I. Le deliberazioni del Consorzio riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati:
 - A. richiesta di ammissione di altri Enti al Consorzio;
 - B. scioglimento del Consorzio;
 - C. modifiche della presente Convenzione;
 - D. modifiche concernenti i criteri di determinazione delle quote di partecipazione di ciascun Ente.
- II. Lo Statuto prevede le modalità di approvazione dei suddetti atti da parte degli Enti consorziati.
- III. A mente dell'art. 25, comma 5, della L. 142/90 e dell'art. 4, comma 5, della L. 9/3/1995, n. 95, sono riservati all'approvazione dell'Assemblea, in quanto atti fondamentali, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti il piano programma, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio .
- IV. Lo Statuto determina quali altri atti del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti, per la loro particolare natura, o caratteristica, all'approvazione dell'Assemblea.
- V. Ai fini di quanto disposto dal comma 3 del precitato art. 25 sono atti fondamentali da trasmettere agli Enti consorziati: il piano



programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale, il conto consuntivo e la cessione a terzi di beni immobili conferiti dagli Enti consorziati.

VI. Lo Statuto stabilisce le modalità di trasmissione degli atti fondamentali di cui al comma precedente nonché degli altri atti che si ritenga necessario trasmettere agli Enti consorziati ai fini di assicurare la più vasta consultazione e valutare i pareri eventualmente espressi.

Art. 12 - Obblighi e garanzie

1. Gli Enti consorziati si impegnano ad osservare gli obblighi assunti ed in particolare l'adempimento degli atti che investono la funzionalità ed operatività del Consorzio, compresi quelli che implicano un rapporto con altri livelli istituzionali ed in primo luogo con la Regione e la Provincia.
2. Eventuali controversie degli Enti tra loro o nei confronti del Consorzio saranno demandate ad un collegio di tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Gli accordi qui stabiliti trovano più ampia definizione nello Statuto del Consorzio.
2. Tale Statuto, approvato da ciascuno dei Consigli Comunali interessati con le delibere in epigrafe citate e sottoscritto dalle parti e da me Segretario rogante, viene allegato alla presente Convenzione sotto la lettera "C" per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 14 - Spese



Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, vengono poste a carico del costituendo Consorzio che chiede l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 16 tab. all. B del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni e, per quanto occorrer possa, quelli di cui all'art. 13 bis del Decreto Legge 12.1.1991 n. 6, come convertito in legge n. 80 del 15 marzo 1991.

Ed io

Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto da me letto ai comparenti che lo approvano.

Consta di n. quindici pagine dattiloscritte da persona di mia fiducia e parte di questa sedicesima sin qui.

Firmati: Edoardo Preger, Rusticali Franco e Amedeo Penserino.



- 1 -

Prot. Gen. n. 11086
Pos. Rag.



ALLEGATO "H"
aff.atto n. 38505
del 23-12-1997

Delibera n. 54

COMUNE DI FORLÌ

ca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


in sessione ordinaria di prima convocazione del giorno
17 marzo 1997 alle ore 15.30 in seduta pubblica.
Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si e' riunito oggi
nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati
come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr	As	N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr	A.
1	BAGNOLI AFRO		1	22	MARETTI CRISTIAN		
2	BARAVELLI DOTT.SSA BRUNA		1	23	MIGNOGNA GEOM. LORELLA		17
3	BOMBARDINI RAG. DEANNA		2	24	MINGHINI DOTT. LUCIANO		18
4	BRANCA DOTT. ANTONIO		2	25	MORETTI SAURO		19
5	HUFFADINI P.AER. LODOVICO		3	26	MOSCONI DOTT. RAOUÌ		20
6	CAROLI DOTT. DONATELLO		3	27	MUSARRA RAG. DAVIDE		21
7	CASADEI P.I. RIZIERO		4	28	NARDI EMANUELA		22
8	DAMASSA RAG. MARIO		5	29	NARDI RAG. LUCIO		23
9	DE CAROLIS SEN. STELIO		4	30	PALMESE DOTT. GIUSEPPE		24
10	DONATI DOTT. ALBERTO		6	31	PEDULLI GIULIANO		25
11	FABBRI MARISA		7	32	PEZZI GIANLUCA		26
12	FIUMI MICHELE		8	33	POMPIGNOLI ARMANDO		27
13	FLAMIGNI ENRICO		9	34	ROLLI DOTT. PIERFRANCO		28
14	FONTANA ELLIOTT AVV. GIOVANNI		10	35	RUSTICALI FRANCO SINDACO		29
15	FRANCIA FABRIZIO		11	36	SACCHETTI ING. GIANFRANCO		30
16	GAGLIARDI DOTT. STEFANO		12	37	SOGLIA RAG. GIANLUCA		31
17	GALASSI ELVIO		13	38	SOLDAINI RAG. VITTORIO		32
18	GASPERONI DOTT. ROBERTO		5	39	TURCI AVV. CLAUDIO		33
19	GOLANUCCI AMEDEO		14	40	VALPIANI P.I. GIORGIO		34
20	GRAZZIANI AVV. PATRIZIA		15	41	ZELLI GABRIELE		35
21	MALTONI AN. CH. PIERLUIGI		16				36

Partecipa il Dott. ANTONIO VENTRELLA - Segretario Generale.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri FRANCIA -- MIGNOGNA -- SOGLIA.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri
BACCIOCCHI, GARAVINI, TAVOLETTI.



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente ZELLI GABRIELE
pone in discussione il seguente argomento:

O G G E T T O n. 009

ACCORDO CON REGIONE EMILIA ROMAGNA, PRO-
VINCIA DI FORLÌ CESENA, COMUNI DI FOR-
LÌ E CESENA PER RIORDINO FUNZIONE
GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA
FORMAZIONE PROFESSIONALE.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DEL SINDACO
(Sag. Amm. G. G. G.)
Prof.ssa Anna Casarini



- 2 -

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

In ordine al presente argomento, in via preliminare, si fa riferimento al verbale di registrazione, redatto a cura della ditta incaricata, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

E' relatore l'Ass. Bacciocchi il quale illustra la proposta in atti che consiste nell'approvazione dell'accordo con la Regione Emilia Romagna, Provincia di Forli' - Cesena, Comuni di Forli' e Cesena per il riordino della gestione delegata ai Comuni in materia di Formazione Professionale.

Si tratta di una proposta articolata con la quale viene approvato lo schema di accordo allegato alla delibera che prevede una nuova forma gestionale, la riconversione dell'offerta formativa e dei servizi erogati, la dotazione organica del personale, l'elenco del personale regionale da trasferire al Comune di Forli', quello del personale regionale da ricollocare e la decisione che il personale eccedente sara' collocato dalla Regione, i beni con la rispettiva scelta della sede a Cesena, condizioni gestionali e aspetti strutturali.

Segue un lungo ed approfondito dibattito in particolare il Cons. Gagliardi, F.I., fa riferimento al personale osservando le motivazioni per le quali si fa



IL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CASO
(Segr. Amm. Prof.ssa)



- 3 -

una scelta di questo personale .

I Cons. Buffadini e Damassa , P.R.I., propongono i seguenti emendamenti:

1) al punto B, comma 3, dopo le parole "economico sociale" aggiungere la parola "e imprenditoriali";

2) al punto B, lettera i), dopo le parole "disagio giovanile" aggiungere le parole "disagio extra-comunitari".

Il Cons. Bagnoli, F.I., critica il provvedimento in esame ritenendo che questi corsi di formazione professionale molte volte non svolgono la funzione per la quale vengono istituiti.

Prende atto poi che la sede viene spostata a Cesena e questo e' un fatto che non va a merito degli Amministratori comunali forlivesi.

Il Cons. Gasperoni, F.I., si dichiara concorde con quanto espresso dal collega Bagnoli in quanto in altre occasioni il Comune di Forli' si e' lasciato sfuggire l'opportunita' di erogazione di finanziamenti per grosse opere pubbliche cosi' come invece avvenuto per il Comune di Cesena.

Il Cons. Soglia, P.D.S., dichiara il voto favorevole alla deliberazione perche' ha la finalita' di tradurre in formazione le politiche del lavoro della citta' favorendo quella flessibilita' nel mondo

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm.vo
Prof.ssa Anna Gusolci)



- 4 -

lavoro necessaria per realizzare maggiore occupazione.

Questa delibera poi va nel senso di dare servizi a coloro che già svolgono formazione professionale avviando quel processo di trasformazione da contenitori a formatori.

Il voto favorevole viene espresso anche dal Cons. Fabbri, R.C., e dal Cons. Donati, P.d.D.-P..

Il Cons. Sacchelli, R.C., osserva l'importanza e la valenza della formazione professionale in quanto costituisce un momento di collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro.

Quindi e' contrario a tutte le ipotesi di eventuali privatizzazioni di un servizio così importante consistente appunto nell'orientamento dei giovani al lavoro; servizio che non può essere svolto dal privato ma che deve rimanere nell'ambito dell'ente pubblico.

Il Cons. Soldaini, C.C.D., dichiara il voto contrario alla deliberazione come anche il Cons. Valpiani, A.N., ritenendo questa delibera fumosa.

Il Cons. Buffadini, PRI, motiva il proprio voto di astensione sull'intero provvedimento in quanto la sua posizione e' di attesa.

Nel corso degli interventi sono entrati i Cons. Caroli e Gasperoni mentre sono usciti i Cons. Fontana, Musarra, Gagliardi, Bagnoli, Damassa, Mignogna ed il

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI
(Segr. Amm. ex G.C.E.)
Prof.ssa Anna Casulei



- 5 -



Sindaco: Presenti n. 24.

In sostituzione del Cons. Mignogna il Presidente nomina Scrutatore il Cons. Soldaini.

Escono altresì gli Ass. Talamonti e Casadei mentre entra l'Ass. Garavini.

Indi il Presidente mette in votazione gli emendamenti presentati dai Cons. Buffadini e Damassa.

L'emendamento n. 1) viene approvato con n. 16 voti a favore, n. 3 contrari (Nardi L., Valpiani e Pompignoli) e n. 5 astenuti (Fabbri, Sacchetti, Golinucci, Soldaini e Gasperoni).

L'emendamento n. 2 viene approvato con n. 18 voti a favore, n. 3 contrari (Nardi L., Valpiani e Pompignoli) e n. 3 astenuti (Golinucci, Gasperoni, Soldaini).

Quindi il Presidente mette in votazione il testo della deliberazione di cui trattasi comprensivo degli emendamenti sopra approvati.

L'esito della votazione e' il seguente:

- Consiglieri presenti n. 24;
- Consiglieri votanti n. 21;
- Voti favorevoli n. 17;
- Voti contrari n. 4 (Pompignoli, Valpiani, Soldaini e Gasperoni);
- Astenuti n. 3 (Nardi L., Golinucci e Buffadini).



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm.vo G. e C.C.)
Prof.ssa Aura Casadei



- 7 -

Precisato che, in esecuzione della delega, il Comune di Forlì gestisce dal 1980 il Centro di Formazione Professionale Regionale di Forlì, ed il Comune di Cesena il Centro di Formazione Professionale Regionale di Cesena;

Visti gli "Indirizzi per la programmazione delle attività di formazione professionale e di orientamento regionali e delegate alle amministrazioni provinciali per il triennio 1994/97", che stabiliscono obiettivi e regole per il riordino delle modalità gestionali dei CC.f.p. regionali prioritariamente finalizzate a concretizzare l'assunzione di una piena autonomia e responsabilità gestionale da parte degli enti gestori ed un generale riordino dell'offerta formativa a livello territoriale;

Ricordato che, per il conseguimento dei suddetti obiettivi, la Regione Emilia-Romagna ha avviato, già da lungo tempo, consultazioni con i soggetti istituzionalmente interessati, effettuando e favorendo lo sviluppo di un'approfondita analisi dei diversi interessi pubblici coinvolti ed in particolare:

- ha effettuato una valutazione preliminare della produttività del servizio sviluppata dalle diverse strutture regionali negli ultimi tre anni, anche al fine di adottare le decisioni più opportune in ordine all'eventuale soppressione, riorientamento,

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
(Segr. Amm.vo G. e C.C.)
Prof.ssa Anna (A) (A) (A)



- 8 -

specializzazione e/o aggregazione dei diversi poli formativi presenti;

- ha promosso i processi di riordino in una prospettiva di armonizzazione e valorizzazione del know-how degli enti gestori pubblici e privati, nonché delle rispettive risorse umane, tecnologiche e strutturali;

Visto l'atto consiliare n. 227/95, avente per oggetto il "riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di Formazione Professionale, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 1 marzo 1995, che prevedeva tra l'altro:


la soppressione dei CC.f.p. come strutture organizzative della Regione e la delega ai Comuni per la gestione delle attività di formazione professionale da esercitarsi, in forma singola o associata, con modalità che garantiscano prontezza e flessibilità organizzativa, tese a sviluppare l'efficacia e l'efficienza della gestione, nell'ambito delle forme previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 agli artt. 22, 23, e 25, con esclusione di quelle indicate alle lettere a) e b) dell'art. 22, comma 3, della medesima legge;

- la conclusione, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, di uno specifico accordo tra comuni delegati e Regione Emilia Romagna per la

IL FUNZIONARIO INCARICATO DEL SERVIZIO
(Segn. Annunzio G. e C.C.)
Prof.ssa Anna G. G. G.



- 9 -



disciplina dei rapporti tra gli enti e la precisazione degli obiettivi convenuti rispetto ai quali effettuare la verifica dei risultati;

Preso atto che questo Comune ha avviato, insieme al Comune di Cesena e avvalendosi della collaborazione dei referenti istituzionali regionali e provinciali, nonché dell'apporto tecnico di esperti in campo giuridico e nell'analisi di mercato, uno studio finalizzato all'elaborazione di una proposta di riorganizzazione amministrativa e gestionale delle strutture esistenti nei bacini territoriali di riferimento da cui è emerso in particolare:

l'opportunità di adottare una forma gestionale associata del servizio di formazione professionale sul territorio considerato;

l'individuazione, tra le forme indicate dalla normativa vigente per la gestione di un servizio pubblico, del consorzio-azienda quale forma gestionale maggiormente rispondente alle esigenze e prevista dalla Legge 142/90, che comporta, pur operando in due differenti sedi, l'unificazione degli attuali C.F.P. Regionali di Forlì e Cesena in un'unica struttura intercomunale;

Dato atto che il progetto di legge, citato ed allegato alla richiamata deliberazione come "atto consiliare n. 227/1995" approvato dal Consiglio

IL FUNZIONARIO RICARICATO
(Segr. Amm. o
Prof. sgr. Amm.)



- 10 -

Regionale nella seduta dell'1 marzo 1995, che ne costituiva il presupposto normativo, e' stato successivamente rinviato a nuovo esame e definitivamente approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 1995 con atto n. 5/95, per essere promulgato come Legge Regionale 7 novembre 1995, n. 54, pubblicata nel B.U.R. 10 novembre 1995, n. 164 "Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di Formazione Professionale";

Considerato che, alla luce dello studio (agli atti dell'U.O. Formazione Professionale) prodotto dalla Societa' KENTRON, incaricata di approfondire gli aspetti giuridici ed amministrativi caratterizzanti i diversi tipi di modelli gestionali utilizzabili ai sensi dell'art. 3, comma 1 L.R. 54/95, emerge l'opportunita' di adottare la struttura di un consorzio-azienda;

Richiamato il piano strategico della nuova struttura unificata intercomunale, il consorzio-azienda dei Comuni di Forli' e Cesena, che funzionera' come Centro di F.P. per i due Enti locali, nei quali sono precisati inoltre gli obiettivi commerciali, la struttura organizzativa, il budget economico ed il piano degli investimenti, contenuti nello studio sopra citato;

Visto l'art. 4 della citata L.R. 54/95 che

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm.vo G
Prof.ssa Anna



- 11 -

prevede la conclusione di un accordo triennale tra Regione ed Enti delegati per la definizione di obiettivi ed impegni reciproci;

Esaminato il testo revisionato dell'accordo che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e ritenuto meritevole di approvazione, approvando inoltre le seguenti precisazioni:

- a) la dotazione organica necessaria per il funzionamento del consorzio-azienda di Forlì e Cesena, quantificata in 21 unità, e' da intendersi come obiettivo potenziale, poiche' ci si riservera' di definire la copertura dei posti vacanti e non occupati da personale regionale trasferito al consorzio stesso, in relazione alle effettive necessita' derivanti dalle esigenze formative del consorzio medesimo;
- b) nella definizione dei profili professionali dei singoli posti di cui alla dotazione organica del punto a), si dovra' tenere conto prioritariamente delle professionalita' disponibili e delle esperienze accumulate dal personale regionale trasferito al consorzio-azienda, pur nel rispetto della qualifica funzionale in godimento per ogni dipendente regionale;
- c) la Regione Emilia-Romagna dovra' garantire, all'atto

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
 (Segr. Amm.vo G.C. e C.C.)
 Prof.ssa Anna C. Gualdi



- 12 -

del trasferimento, che il personale regionale sia correttamente inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti alle attività svolte negli attuali C.F.P. Regionali di Forlì e Cesena;

- d) nell'ambito della convenzione, che verrà sottoscritta ed approvata dai Comuni di Forlì e Cesena, e dello Statuto del consorzio-azienda, dovrà essere previsto che la sede direzionale del consorzio-azienda verrà ubicata presso il C.F.P. di Cesena, via Salvolini, n. 9, e che il consorzio operi in stretta collaborazione con il mondo delle imprese e del lavoro, tramite specifiche convenzioni e accordi;


Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142:

- di regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Servizi per l'Infanzia in data 12/2/1997;
- di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Gestione Bilancio in data 20.1.1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane in data 21.2.1997;

Visto il parere espresso dal Segretario Generale in data 20.2.1997: non riscontrati vizi di legittimità;

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL
(Segr. Amm.vo G.C. D.C.)
Proj.ssa Aure



- 13 -



Visto l'esito della votazione riportato in narrativa e qui integralmente richiamato;


D E L I B E R A

- di approvare, per i motivi citati in narrativa, il testo dell'accordo da concludersi con la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena ed i Comuni di Forlì e Cesena, allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;

- di approvare, per i motivi citati in narrativa, la scelta, quale forma gestionale rispondente alle esigenze, del consorzio - azienda (previsto dalla L. n. 142/90) per la gestione associata delle funzioni delegate ai Comuni di Forlì - Cesena in materia di Formazione Professionale;

- di dare atto che con successivo atto consiliare si provvederà all'approvazione della relativa convenzione fra le due Amministrazioni Comunali interessate e dello Statuto del costituendo consorzio-azienda, assumendo i necessari impegni di spesa;

- di precisare che il Piano strategico, gli obiettivi commerciali, la struttura organizzativa, il budget economico ed il Piano degli investimenti del consorzio-azienda sono contenuti nello studio elaborato dalla società KENTRON, agli atti dell'Ufficio Formazione




IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm. v. G.)
Prof.ssa Anna



Professionale;

- di approvare infine le precisazioni di cui ai punti a), b), c) e d) da inserire negli atti che le due Amministrazioni Comunali dovranno approvare, ossia la convenzione e lo Statuto del consorzio-azienda.

<>*<>*<>*<>*<>



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm. ...)
Prof.ssa Anna ...
DI FORLÌ

Allegato alla Delib. del C.C. n. 54/11086 del 17/3/1997

**ACCORDO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PROVINCIA DI FORLI'-CESENA,
COMUNE DI FORLI' E COMUNE DI CESENA**
(art. 4 L.R. 7.11.1995, n. 54 "Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale")

Allo scopo di dar corso alle azioni previste dalla L.R. 7.11.1995, n. 54 "Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale", tra la Giunta della Regione Emilia Romagna, i Comuni di Forlì e Cesena e la Provincia di Forlì-Cesena si conviene di procedere al riordino gestionale dei C.F.P. regionali con sede nel territorio provinciale, secondo gli obiettivi, le modalità e i tempi di seguito riportati:

A) Forma gestionale

Si conviene che i C.F.P. regionali di Forlì e Cesena siano soppressi in quanto strutture organizzative regionali secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 L.R. 54/95. I Comuni di Forlì e Cesena attivano le azioni di competenza necessaria al fine di pervenire, entro i tempi stabiliti dalla L.R. 7.11.1995, n. 54, alla costituzione di un Consorzio ai sensi dell'art. 25 L. 8.6.1990, n. 142, quale forma gestionale tramite cui attuare la gestione di una "impresa di servizi" a supporto delle politiche pubbliche locali.

B) Riorientamento/riconversione/specializzazione dell'offerta formativa e dei servizi erogati.

Valutato il contestuale processo di riordino dell'offerta erogata da soggetti privati/convenzionati a livello provinciale;
Visto il programma provinciale approvato con deliberazione n. 4783/96 del 21 febbraio 1995;

Ritenuto che i servizi formativi gestiti da soggetti pubblici debbano prioritariamente sostenere lo sviluppo di politiche pubbliche di promozione e supporto alla qualificazione economico-sociale e imprenditoriale dei territori e delle comunità rappresentate;

Valutato, inoltre, lo spettro dei fabbisogni formativi cui è necessario dare risposta nell'ambito degli orientamenti sopra richiamati;

Valutate, infine, le risorse umane, strutturali e tecnologiche disponibili;
Si conviene che la nuova forma gestionale sviluppi prioritariamente i propri servizi in relazione alle seguenti tipologie di attività, di cui in questa sede si fornisce puramente e semplicemente il titolo, rinviando al "Progetto imprenditoriale" elaborato e conservato agli atti delle Amministrazioni firmatarie:

- a) orientamento
- b) formazione iniziale innovativa e sperimentale:
 - b1) formazione di base
 - b2) formazione integrata con la scuola secondaria superiore
- c) formazione superiore:
 - c1) qualificazione post/diploma
 - c2) raccordo formazione lavoro di livello superiore
 - c3) formazione post/laurea e formazione integrata con l'Università

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
(Segr. Amm.vo del C.C.)
Prof.ssa Anna Casadei

16

- d) formazione continua:
 d1) verso imprese
 d2) verso lavoratori
 d3) informazione/assistenza tecnica
- e) iniziative di supporto e di accompagnamento;
 f) produzione di materiale di supporto per l'orientamento e la formazione;
 g) azioni a carattere transnazionale;
 g1) per area imprese
 g2) per area formazione/istruzione/mercato
- h) interventi nella pubblica amministrazione;
 i) formazione per tipologie con deficit di opportunità - area non profit, servizi alla persona, disagio giovanile, disagio extra-comunitari;
 l) altre commesse di soggetti istituzionali e di soggetti privati;
 m) supporto informativo permanente verso l'ambiente interno e verso l'ambiente esterno;
 n) ogni altra tipologia di attività prevista dalla normativa regionale;

C) Dotazione organica di personale

c1) Attività amministrativa e di supporto

Si conviene che la dotazione di personale amministrativo e di servizio debba garantire:

- il presidio della sede centrale e delle sedi operative e l'espletamento dei diversi compiti di supporto tecnico-operativo e di piccola manutenzione;
- l'attività di informazione agli utenti e di segreteria per i corsi e i servizi;
- la gestione del sistema informativo;
- l'attività amministrativa connessa alle azioni di pianificazione, controllo e gestione.

c2) Attività didattica e servizi

Si conviene debbano essere stabilmente garantite due tipologie di funzioni:

- Ricerca e Sviluppo, documentazione e diffusione *know-how*;
- progettazione e gestione dei processi formativi negli ambiti individuati alla lettera B) che precede.

Il personale da impegnare nelle funzioni sopracitate di cui ai punti c1 e c2 è pertanto individuato avuto riguardo alle caratteristiche professionali, alle competenze ed esperienze possedute dagli stessi in rapporto agli ambiti di intervento individuati ai processi di riqualificazione/riconversione sostenuti negli ultimi anni (se ed in quanto coerenti), nonché alla disponibilità a riorientare la propria professionalità in connessione con l'azione di riordino convenuta con il presente accordo.

c3) Dotazione complessiva di personale

La dotazione organica minima necessaria al funzionamento della nuova forma gestionale viene pertanto, come di seguito, identificata, per un totale di 21 unità:

	N.
- Direttore	1
- Responsabile amm.vo/contabile	1
- Responsabile generale di R & S	1
- Responsabile produzione corsi	1
- Coordinatore locale di Progetto di Sviluppo	2
- Operatore area amministrativa/contabile	3
- Operatore area formativa	6
- Operatori area tecnica e servizi generali	6

FORLÌ
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 (Sez. V. Amm. - C.C.I.A.A.)
 Prof.ssa / Casadei

17

Totale 21



Valutato che la dotazione del personale regionale attualmente in comando presso i Comuni interessati è costituita da n. 21 unità e precisamente:

COGNOME	NOME	C.F.P. FORLÌ Q.F.
Coppi	Nello	1D.6
Camporesi	Fiorenza	7.6
Fabbri	Raffaella	7.6
Leoni	Stefania	7.6
Fiorito	Maura	7.6
Budrioli	Fiorella	6.4
Luciati	A.Maria	6.1
Zizzi	Patrizia	5.3
Chiarucci	Antonella	4.1
Nannetti	Silvana	4.1
Moretti	Gilberto	3.1

COGNOME	NOME	C.F.P. CESENA Q.F.
Boschini	Alfredo	1D.6
Bortolazzi	Carla	8.1
Campopiano	Ruggero	7.6
Belli	Ezio	7.6
Ficcadenti	Maura	7.6
Bartoletti Stella	Massimo	7.6
Fagioli	Martina	6.1
Fabbri	Fiorenzo	5.3
Melai	Gabriele	5.3
Bocci	Francesco	3.1

Dato atto che dei sopraindicati collaboratori n. due hanno richiesto la collocazione a riposo e precisamente:

- Camporesi Fiorenza q.f. 7.6 (a far data dal 1/1/97)
- Budrioli Fiorella q.f. 6.4 (a far data dal 1/3/98).

Esperiti i confronti con le OO.SS. di cui all'art. 7, comma 9, della L.R. 54/95 e tenuto conto che per quanto attiene in specifico il personale eccedente da ricollocare, fatta salva la necessità che sia salvaguardata la coerenza tra fabbisogni e professionalità presenti, sarà data priorità alla mobilità volontaria.

c4) Personale regionale da trasferire al Comune di Forlì:

Viste le professionalità presenti attualmente presso i CFP di Forlì e di Cesena si conviene che il personale sotto elencato sia trasferito nell'organico del Comune di Forlì per il successivo comando al Consorzio:

COGNOME	NOME	Q.F.
Budrioli	Fiorella	6.4
Chiarucci	Antonella	4.1
Coppi	Nello	1D.6

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm.vo G. C. 1/3)

Prof.ssa Anna Casali

18

	Raffaella	7.6
Fabbri	Stefania	7.6
Leoni	A.Maria	6.1
Luciati	Gilberto	3.1
Moretti	Silvana	4.1
Nannetti	Patrizia	5.3
Zizzi	Ezio	7.6
Belli	Carla	8.1
Bortolazzi	Ruggero	7.6
Campopiano	Fiorenzo	5.3
Fabbri	Martina	6.1
Fagioli	Maura	7.6
Ficcadenti		

La Regione provvederà a notificare la consistenza degli importi di cui all'art. 11 c. 1 e 2, nonché il monte risorse disponibile, per il salario accessorio di cui all'art. 8 c. 2 della L.R. 54/95.

c5) Personale regionale da ricollocare

	Massimo	7.6
Bartoletti Stella	Francesco	3.1
Bocci	Alfredo	1D6
Boschini	Maura	7.6
Fiorito	Gabriele	5.3
Melai		

Il personale eccedente sarà collocato dalla Regione.

D) Beni

Si dà atto che l'immobile attuale sede del CFP di Cesena è di proprietà del Comune di Cesena ed essendo stato realizzato con il contributo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 19/79, è sottoposto a vincolo di destinazione d'uso connesso allo svolgimento di attività di formazione professionale (deliberazione G.R. n. 927 del 15 marzo 1988). Inoltre, si conviene che il Consorzio subentri alla Regione nel contratto di comodato in essere con il Comune.

Si dà atto, infine, che l'attuale sede del CFP di Forlì, non essendo di proprietà del Comune e risultando inadeguata alle future esigenze del Consorzio, verrà trasferita in un immobile di proprietà comunale (in Palazzo degli Studi) che necessita di interventi di ristrutturazione e di adeguamento alle norme di igiene e sicurezza vigenti, che comporteranno un impegno finanziario in corso di quantificazione attraverso apposito progetto tecnico esecutivo, a fronte del quale la Regione ed i Comuni si impegnano a definire le reciproche forme di contribuzione, che per quanto riguarda la Regione saranno contenute nel massimo di L. 400.000.000.

I beni mobili di proprietà della Regione attualmente in dotazione al CFP di Cesena e di Forlì saranno assegnati in comodato al Consorzio di gestione all'atto della sua istituzione se ed in quanto necessari ai fini dell'espletamento dei servizi convenuti. Per quanto attiene il contratto di comodato, si intendono richiamate le norme previste al capo XIV del libro IV del Codice Civile dall'art. 1803 al 1811 compreso, salvo una deroga da applicarsi al 2° comma dell'art. 1808, stabilendo che ogni onere sostenuto per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento alle norme di igiene e sicurezza vigenti o sopravvenienti sarà a carico del comodatario. Nella considerazione che i beni sono in uso dei Comuni delegati che danno vita al Consorzio da lungo tempo, si intende non applicabile e non applicato ciò che è

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm. v. C.C. e C.C.)
Prof.ssa Anna Tasudei



disposto dall'art. 1812 sopra richiamato, in quanto eventuali vizi presenti nei beni stessi sono noti ai Comuni firmatari.

E) Impegni degli Enti contraenti

I Comuni di Forlì e di Cesena si impegnano a costituire il Consorzio ai sensi dell'art. 5 della L. 142/90, entro i termini stabiliti dalla L.R. 54/95.

I Comuni sosterranno, inoltre, nell'ambito del Consorzio, la promozione e lo sviluppo di attività di servizio su commessa da parte di soggetti terzi.

La Regione e l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena sosterranno le linee di indirizzo e di attività della costituenda forma gestionale, coerenti con le linee del presente accordo.

I Comuni si impegnano, nell'ambito del Consorzio, a valorizzare le professionalità dei collaboratori regionali trasferiti al Consorzio stesso prevedendo sostegni nelle forme previste dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

La Regione si impegna a trasferire al Comune di Forlì, a far data dal trasferimento del personale regionale e con scadenza semestrale anticipata, i fondi a copertura dei costi del predetto personale ai sensi degli artt. 8 e 11 della L.R. 54/95.

F) Contributi

Visto l'art. 10 della più volte citata L.R. 54/95, la Regione si impegna ad assegnare al Consorzio, secondo quanto disposto dal comma 2 del sopra citato articolo, un fondo calcolato sulla base del 50% del costo del personale regionale trasferito, quale contributo alla costituzione del fondo di dotazione dell'istituendo Consorzio; tale fondo sarà liquidato dalla Regione per L. 160.000.000 entro 60 gg. dalla avvenuta costituzione della forma gestionale e per il restante entro il 31 dicembre 1997.

G) Condizioni gestionali

Visto il "progetto imprenditoriale", conservato agli atti delle Amministrazioni firmatarie, tratto da uno studio realizzato su commessa dei Comuni, nel quale vengono rappresentati tra l'altro:

- la sintesi dei servizi erogati, degli utenti serviti, dei costi fissi e delle entrate afferenti gli ultimi tre anni;
- il quadro previsionale riguardante i costi fissi annualmente da sostenersi nell'arco di vigenza del presente accordo, in rapporto alle ore di formazione che si prevede di erogare, calcolate sulla base del riorientamento complessivo ed analitico delle attività del Consorzio, previsto nel corso del triennio di vigenza dell'accordo.

La Regione e l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena fanno presente la necessità che, nell'arco di vigenza dell'accordo, la nuova forma gestionale consegua annualmente il pareggio di bilancio.


I predetti Enti fanno altresì presente che, in nessun modo e per nessun motivo, sono tenuti a ripianare eventuali perdite di gestione del Consorzio.

H) Ulteriori aspetti strutturali

Nell'ambito delle linee strategiche definite nel "progetto imprenditoriale" si propone di mantenere in capo al Consorzio tutti i beni, laboratori, attrezzature e quant'altro attualmente presente presso le sedi di Forlì e Cesena e ciò fino alle verifiche e valutazioni da farsi a cura dello stesso Consorzio sulle effettive necessità di mantenimento di detti beni, da effettuarsi entro e non oltre un anno dalla sua costituzione.

I) Validità dell'accordo, durata e verifiche

IL FUNZIONARIO
(Segr. Amm.)
Prof.ssa Anna...



L'accordo ha validità triennale con decorrenza dagli atti di approvazione formale da parte della regione ed è soggetto a verifiche annuali che avranno luogo presso la sede dell'Assessorato Regionale nel corso del quarto mese successivo alla chiusura del primo e del secondo anno di gestione.

Saranno sottoposti a verifica gli impegni reciprocamente assunti, la qualità dei servizi erogati e lo stato generale della gestione (bilancio preventivo e consuntivo).

Saranno inoltre valutati di volta in volta eventuali correttivi da introdursi ai fini del conseguimento degli obiettivi convenuti.

L) Recesso dall'accordo

Ciascun Ente firmatario si riserva di recedere dall'accordo esclusivamente in caso di grave inadempienza rispetto agli impegni assunti da parte degli Enti contraenti e, comunque, successivamente a verifica e discussione con modalità da concordarsi fra le parti firmatarie.

Il recesso da parte regionale comporterà il recupero delle quote indicate alla lettera f), nonché dei beni assegnati in comodato. Resta inoltre valido il disposto dell'art. 6 del DPR 13 maggio 1987 n. 268, integrato con le disposizioni di cui al DPR 17 settembre 1987 n. 494.

Qualora persistesse il contenzioso tra soggetti istituzionali, il medesimo viene sciolto secondo la previsione di cui all'art. 11, comma 5° della L. 241/90.

Nota preliminare alla firma:

Gli amministrativi firmatari si impegnano a proporre ai rispettivi organismi competenti il presente accordo preliminare, ai fini della relativa formale assunzione.



Visto, letto e sottoscritto

L'Assessore Regionale al Lavoro, Formazione Professionale, Università e Immigrazione

P. Antonio Rivola

Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena

.....

Il Sindaco del Comune di Forlì

.....

Il Sindaco del Comune di Cesena

.....

Bologna, il



IL FUNZIONARIO
(Segr. Amm. Provinciale)

FORLÌ

DI FORLÌ

SINDACO

Prof.ssa Anna C. G. dei


- 21 -

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



Copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 27 Marzo 1997 e vi restera' affissa per la durata di gg. 15.

IL SEGRETARIO GENERALE

Forlì, 27 Marzo 1997



La presente deliberazione:

e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47, comma 2 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.


trasmessa al CO.RE.CO con ricezione in data 1/4/1997

Esaminata dalla Sez. 1 nella seduta del 14/4/1997 sub n. 9283

Non sono stati riscontrati vizi di legittimita' e pertanto la deliberazione e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti.



IL SEGRETARIO GENERALE

Forlì, 15/4/1997



COMUNE DI FORLÌ
E' copia conforme all'originale fogli
utilizzati n. 21
Forlì, il 22-12-1997

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
(Segr. Amm. vo G.M. e C.C.)
Prof.ssa Aura Casadei






- 1 -

ALLEGATO "D"
all'atto n. 38505
del 23.12.1997Prot. Gen. n.29947
Pos. Rag.

C.d.C.

COMUNE DI FORLÌ**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 191 DEL 31 luglio 1997**In sessione ordinaria di seconda convocazione del giorno
31 luglio 1997 alle ore 15.30 in seduta pubblica.Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si e' riunito oggi
nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati
come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr	As	N.	Cognome e nome Consiglieri	Pr	As
1	BAGNOLI AFRO			22	MARETTI DOTT. CRISTIAN	9	
2	BARAVELLI DOTT.SSA BRUNA			23	MIGNOGNA GEOM. LORELLA	10	
3	BOMBARDINI RAG. DEANNA	1		24	MINGHINI DOTT. LUCIANO	11	
4	BRANCA DOTT. ANTONIO		3	25	MORETTI SAURO	12	
5	BUFFADINI P.AER. LODOVICO		4	26	MOSCONI DOTT. RAOUL		14
6	CAROLI DOTT. DONATELLO		5	27	MUSARRA RAG. DAVIDE		15
7	CASADEI P.I. RIZIERO	2		28	NARDI EMANUELA	13	
8	DAMASSA RAG. MARIO		6	29	NARDI RAG. LUCIO		16
9	DE CAROLIS SEN. STELIO		7	30	PALMESE DOTT. GIUSEPPE	14	
10	DONATI DOTT. ALBERTO	3		31	PEDULLI GIULIANO	15	
11	FABRI MARISA	4		32	PEZZI GIANLUCA		17
12	FIUMI MICHELE	5		33	POMPIGNOLI ARMANDO		18
13	FLAMIGNI ENRICO	6		34	ROLLI DOTT. PIERFRANCO	16	
14	FONTANA ELLIOTT AVV. GIOVANNI		8	35	RUSTICALI FRANCO SINDACO	17	
15	FRANCIA FABRIZIO		9	36	SACCHETTI ING. GIANFRANCO		19
16	GAGLIARDI DOTT. STEFANO		10	37	SOGLIA RAG. GIANLUCA	18	
17	GALASSI ELVIO		11	38	SOLDAINI RAG. VITTORIO	19	
18	GASPERONI DOTT. ROBERTO		12	39	TURCI AVV. CLAUDIO		20
19	GOLINUCCI AMEDEO	7		40	VALPIANI P.I. GIORGIO		21
20	GRAZIANI AVV. PATRIZIA	8		41	ZELLI GABRIELE	20	
21	MALTONI AN.CH. PIERLUIGI		13				

Partecipa il Dott. LUIGI MONTI - Vicesegretario Generale, incaricato della
reggenza della Segreteria con D.P. n. .

Scrutatori i Sigg. Consiglieri GRAZIANI - PEDULLI - SOLDAINI.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri
BACCIOCCHI, BERTOZZI.Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente ZELLI GABRIELE
pone in discussione il seguente argomento:

O G G E T T O n. 011

CONSORZIO - AZIENDA FRA I CENTRI DI FOR-
MAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE DI FOR-
LÌ E DI CESENA - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONV. FRA I COMUNI DI FORLÌ E CESENA E
STATUTO CONSORZIO - AZIENDA.IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amministrativo)
Prof.ssa

- 2 -

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

In ordine al presente argomento, in via preliminare, si fa riferimento al verbale di registrazione, redatto a cura della ditta incaricata, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente informa che il presente provvedimento viene adottato in seduta di seconda convocazione successiva ad una precedente seduta andata deserta in data 28 luglio u.s. per il venir meno del numero legale (vedasi delib. n. 184 di pari data).

Il vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 91 del 29.3.1993 e successive modifiche, espressamente prevede, all'art. 42, la riunione in 2^a convocazione.

Il Cons. Palmese, per il Gruppo Consiliare F.I. propone il seguente emendamento: "All'art. 23, comma 2, sostituire il testo proposto che recita: "I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere sempre rieletti" con il seguente testo: "I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti una sola volta".

Il Presidente pone in votazione l'emendamento, con il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 20;

IL FUNZIONARIO
(Segr. Amm. e G. C.)
Prof.ssa *[firma]*



- 3 -

- Consiglieri votanti n. 20;
- Voti favorevoli n. 19;
- Voti contrari n. 1 (Moretti).

Il Presidente pone quindi in votazione l'intera proposta comprensiva dell'emendamento approvato.

La votazione fornisce il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 20;
- Consiglieri votanti n. 17;
- Voti favorevoli n. 16;
- Voti contrari n. 1 (Palmese);
- Astenuti n. 3 (Soldaini, Mignogna e Rolli).

Tutto ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 54/11086 del 17.3.1997, controllata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 14.4.1997 sub n. 9283, con la quale:

- si e' individuato il Consorzio-azienda quale forma idonea per la gestione associata delle funzioni delegate ai Comuni di Forli' e Cesena in materia di formazione professionale;
- si e' approvato l'accordo da concludersi con la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Forli' - Cesena e il Comune di Cesena;
- si e' rinviata a successivi atti l'approvazione della

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm. v. G.)
Prof.ssa Anna...



6

CONVENZIONE

tra i Comuni di Forlì e Cesena

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 7 novembre 1995, n. 54 "Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale", di seguito L.R. 54/95, ha stabilito finalità, indirizzi e disposizioni per il riordino delle funzioni delegate ai Comuni in materia di formazione professionale, precisando in particolare che per il conseguimento degli scopi indicati nella suddetta legge, la Regione provvede a:

- a) individuare le tipologie delle forme gestionali all'interno delle quali gli Enti delegati costituiscono la forma ritenuta più funzionale alla realizzazione delle attività delegate,
- b) trasferire il personale regionale degli attuali Centri di Formazione Professionale ritenuto necessario all'esercizio della funzione delegata;
- c) disciplinare l'utilizzo dei beni di proprietà regionale o costruiti con il contributo della Regione;
- d) assegnare alle diverse forme gestionali un contributo *una tantum*, quale quota finalizzata a costituire i relativi fondi di gestione;

- gli Indirizzi Regionali '94/'97 per la formazione professionale e per l'orientamento adottati dal Consiglio Regionale in data 21/4/1994 con atto n. 4914, nel porre le basi per il rilancio del sistema formativo regionale, sollecitano gli Enti gestori ad associarsi per raggiungere dimensioni di intervento sul mercato, una maggiore qualificazione e specializzazione operativa, indicando espressamente, tra le forme di gestione associata per l'esercizio delle funzioni delegate di formazione professionale precedentemente affidata ai Centri di Formazione Professionale Regionale (C.F.P.R.), i consorzi tra Enti locali, di cui all'art.25 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di seguito L. 142/90;

- la Provincia, nel quadro delle proprie funzioni di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi formativi effettuati nel territorio provinciale ed in conformità con i predetti Indirizzi Regionali e con le disposizioni della legge succitata n. 54/95, ha a sua volta sollecitato gli Enti gestori dei CFP pubblici di Forlì e Cesena ad associarsi nel senso indicato dalla Regione;

- gli Enti gestori di cui *infra*, condividendo pienamente gli obiettivi e i contenuti degli Indirizzi Regionali, hanno accolto tali sollecitazioni, manifestando formalmente alla Provincia e alla Regione la propria volontà di procedere alla riorganizzazione del sistema provinciale pubblico della formazione professionale, mediante la costituzione di un Consorzio di gestione al (sensu)

7

dell'art.25 della L. 142/90, formato dai Comuni di Forlì e Cesena, dando atto che, ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 54/95, i C.F.P.R. precedentemente affidati in gestione ai predetti Comuni, cessano di essere strutture organizzative regionali, a far data dalla costituzione del suddetto Consorzio;

- i medesimi Enti gestori, in conseguenza di quanto sopra, hanno stipulato un Accordo nel testo approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17.3.1997 con la Provincia e con la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.4 della L.R. n. 54/95, in cui, allo scopo di dar corso alle azioni previste dalla predetta L.R., hanno definito:
 - a) la forma gestionale del sistema pubblico provinciale della formazione professionale in sostituzione dei CFPR, individuata in un Consorzio di gestione, ai sensi dell'art.25 della L. 142/90;
 - b) l'offerta formativa, quale risulta specificata nel "Progetto Imprenditoriale", considerato come parte del suddetto accordo e conservato agli atti delle Amministrazioni firmatarie;
 - c) la dotazione organica del personale, tenuto conto del personale regionale in forza nei CFPR;
 - d) l'assegnazione dei beni al Consorzio da parte degli Enti interessati;
 - e) gli impegni degli Enti contraenti;
 - f) il riconoscimento di contributi da parte della Regione;
 - g) i costi gestionali preventivati dal succitato "Progetto Imprenditoriale";
 - h) gli ulteriori aspetti strutturali relativi ai beni, laboratori, attrezzature e quant'altro necessario al Consorzio,
 - i) la durata di validità dell'Accordo e le modalità di verifica dello stesso;
 - j) le condizioni per il recesso dall'Accordo da parte degli Enti contraenti;
- la costituzione del Consorzio, come sopra concordato, va effettuata sulla base dei principi dal più volte citato art. 25 della L. 142/90, che, facendo espresso rinvio agli artt.23 e 24 della medesima L. 142/90, richiede in particolare l'approvazione da parte dei Consigli degli Enti aderenti al Consorzio di una convenzione tra gli Enti stessi, allo scopo di stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm. v. o.)
Prof.ssa Anna

8

RITENUTO

- per quanto premesso, di costituire il suddetto Consorzio di gestione della funzione delegata di formazione professionale sul territorio provinciale, ai sensi degli artt.23, 24 e 25 della L. 142/90, della L.R. 54/95 e del relativo Accordo di programma

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Denominazione e caratteri del Consorzio

1. E' costituito tra i Comuni di Forlì e Cesena un Consorzio ai sensi dell'art.25 della L. 142/90, denominato _____, per la gestione della funzione delegata di formazione professionale sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena.
2. Il Consorzio _____, di seguito più brevemente denominato Consorzio, è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.

Art. 2

Fini

1. Il Consorzio è costituito per i seguenti fini:
 - a) gestire l'attività di formazione professionale in conformità alla normativa vigente in materia e in attuazione degli Indirizzi programmatici e delle direttive emanate dalla Regione e dalla Provincia, nell'ambito delle proprie rispettive competenze;
 - b) tradurre in attività formative gli indirizzi e le politiche del lavoro degli Enti locali aderenti;
 - c) migliorare l'offerta formativa adeguandola alle esigenze innovative della domanda, attraverso un utilizzo coordinato ed unitario delle strutture e risorse presenti nel sistema formativo pubblico provinciale;
 - d) costituire un'unica azienda formativa pubblica per l'intero territorio provinciale, che tenga conto, nella sua articolazione operativa, delle peculiarità territoriali e delle esigenze di que-



9

territori in cui la formazione professionale pubblica assume un ruolo di fondamentale importanza, attraverso una stretta collaborazione con il mondo delle imprese e del lavoro, da realizzarsi anche tramite specifiche convenzioni e accordi;


- e) favorire una situazione formativa caratterizzata da maggiore flessibilità, autonomia, integrazione e concertazione, nonché contrassegnata da maggiori contenuti di imprenditorialità, assumendo la formazione continua come elemento prioritario del sistema provinciale pubblico di formazione professionale;
- f) raggiungere dimensioni di intervento più consistenti che giustifichino una dotazione strumentale adeguata, un'incisiva capacità di intervento sul mercato e una maggiore qualificazione e specializzazione degli operatori.
2. Il Consorzio potrà estendere la propria attività ad altri servizi connessi o accessori a quelli di istituto.
 3. Il Consorzio potrà, inoltre, partecipare ad Enti, associazioni o società per la gestione delle attività di cui al precedente art. 1, comma 1, nonché di attività strumentali o di supporto a quelle istituzionalmente affidate.
 4. Il Consorzio potrà svolgere la propria attività anche per conto di Comuni non consorziati, nonché di altri Enti pubblici o di privati.

Art. 3

Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede legale in Cesena, con sedi operative in Forlì e Cesena.
2. Possono essere costituite sedi periferiche nei territori di altri Enti che dovessero consorziarsi successivamente al fine di agevolare il rapporto con gli utenti.
3. Il Consorzio ha durata di 30 anni, prorogabili alla scadenza per uguale periodo, e potrà cessare nei casi e nei modi previsti dalla presente convenzione e dallo statuto.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amministrativo)
Prof.ssa [firma]



10

Art. 4

Ammissione e Recesso

1. Previa apposita deliberazione dell'Assemblea, adottata all'unanimità dei suoi componenti, possono essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali o Enti pubblici che risultino avere interessi comuni con gli Enti consorziati, salvo il diritto di questi ultimi di opporsi al provvedimento di ammissione, secondo le modalità indicate nello statuto.
2. Il recesso non può essere richiesto prima che siano trascorsi tre anni dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio.
3. E' consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato, purché intervenga il consenso di tutti gli altri.
4. La procedura di recesso deve concludersi entro e non oltre un anno dalla richiesta dell'Ente intenzionato a recedere.
5. Gli atti conseguenti al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea, previa proposta del Consiglio di Amministrazione. La proposta del Consiglio di Amministrazione dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso, con particolare riferimento alle opere e strutture in dotazione del Consorzio da ritenersi indivisibili o comunque indispensabili all'attività del Consorzio medesimo.
6. Lo statuto disciplina le modalità di comunicazione del recesso e di definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Consorzio e l'Ente recedente.

Art. 5

Scioglimento

1. Il Consorzio potrà cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art.25 della L. 142/90, da uno dei due Enti che lo hanno costituito.

Nel caso aderissero al Consorzio altri Enti, così come previsto dall'art.4 della presente convenzione, il Consorzio potrà cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da almeno due terzi, arrotondato per eccesso, degli Enti consorziati.

2. Le conseguenze, anche patrimoniali e finanziarie, della cessazione sono disciplinate dallo statuto.

(Segr. Amministrativo G.U. e
Prof.ssa Laura Casadei)

11

Art. 6


Quote di partecipazione

1. Ai sensi dell'art.25, IV comma, della L. 142/90, e per qualsiasi altro effetto, la quota di partecipazione, all'atto della costituzione del Consorzio, è identica per ogni Ente fondatore del Consorzio stesso ed è determinata dividendo il parametro 100 per il numero degli Enti consorziati.
2. Ciascun Ente consorziato ha responsabilità pari alla quota di partecipazione e, pertanto, allo stesso sono attribuiti i voti corrispondenti.

Art. 7

Beni assegnati al Consorzio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della L.R. n. 54/95, i beni mobili di proprietà della Regione ed in uso ai Comuni consorziati per la gestione delle funzioni in materia di formazione professionale vengono assegnati in comodato al Consorzio.
2. L'assegnazione di detti beni avverrà nei modi e nelle forme stabilite nell'Accordo di cui all'art.4 della succitata L.R. n. 54/95.
3. Di tali beni, al momento della consegna, dovrà essere redatto apposito verbale definito in contraddittorio tra le parti.
4. All'atto della consegna, l'Ente conferente provvederà a mettere a disposizione del Consorzio tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa a tali beni, nonché i rapporti giuridici (contratti, convenzioni, concessioni, licenze, autorizzazioni, ecc.) in corso, autorizzando, sin da ora, il Consorzio stesso all'eventuale subentro in detti rapporti. Nei casi di subentro, il Consorzio si impegna a compiere, nei tempi amministrativi più brevi, tutte le formalità occorrenti per assumere la titolarità dei predetti rapporti, assumendo verso gli aventi causa i diritti e gli obblighi inerenti e conseguenti, e le relative spese, nell'intesa che queste ultime sono a carico del Consorzio stesso dalla data della sua costituzione.
5. I beni mobili ed immobili eventualmente conferiti successivamente dagli Enti consorziati acquisiti dal Consorzio costituiscono patrimonio del Consorzio medesimo.
6. Per i beni ceduti in comodato non viene versato alcun corrispettivo.



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Sagr. Amm. G.C.)
Prof.ssa *Ura Casadei*

12

7. Per i beni eventualmente ceduti in affitto o in concessione, il corrispettivo viene fissato, di volta in volta, d'intesa tra il Consorzio e gli Enti consorziati interessati.
8. Il Consorzio curerà la manutenzione dei beni assegnati e potrà apportare le migliorie, le sostituzioni e le trasformazioni rese necessarie dalla funzionalità del servizio, dalle regole di corretto esercizio e dalle innovazioni tecniche.
9. Il Consorzio si obbliga a conservare idonea documentazione tecnica delle migliorie, delle sostituzioni e delle trasformazioni apportate ai beni assegnati.
10. Il Consorzio si impegna a realizzare per i beni assegnati e conferiti adeguate coperture assicurative.
11. Il Consorzio ha la facoltà di utilizzare, secondo proprie valutazioni di convenienza economica e gestionale, tutti i beni concessi in uso o conferiti.
12. I beni conferiti destinati all'esercizio dell'attività del Consorzio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza un'apposita deliberazione dell'Assemblea che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.

Art. 8

Organizzazione del Consorzio

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 54/95, il Consorzio adotta un assetto organizzativo flessibile e modificabile in relazione ai servizi da erogare e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvarrà del personale previsto dal 2° comma, lett. a), b), c) e d) del succitato art. 6, secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.

Art. 9

Rapporti di servizio e finanziari

1. Il trasferimento al Consorzio dei servizi precedentemente gestiti dai CFPR, così come soppressi dalla L.R. n. 54/95, dovrà avvenire in modo che sia garantita la regolare continuità di funzionamento dei servizi stessi e non abbiano a verificarsi disservizi nel delicato ed essenziale compito di erogazione dell'attività formativa programmata.

(Segr. Amministrativo G.C. C.I.A.A.)

Prof.ssa Anna Casadei

- 14

- a) attueranno incontri con gli amministratori degli Enti consorziati;
- b) parteciperanno, se invitati, a sedute degli Organi degli Enti consorziati;
- c) divulgheranno ed illustreranno agli Enti consorziati l'attività consortile;
- d) attueranno, in accordo con l'Ente interessato, incontri con i cittadini.

Art. 11

Atti del Consorzio

1. Le deliberazioni del Consorzio riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati:
 - a) richiesta di ammissione di altri Enti al Consorzio;
 - b) scioglimento del Consorzio;
 - c) modifiche della presente Convenzione;
 - d) modifiche concernenti i criteri di determinazione delle quote di partecipazione di ciascun Ente.
2. Lo Statuto prevede le modalità di approvazione dei suddetti atti da parte degli Enti consorziati.
3. A mente dell'art. 25, comma 5, della L. 142/90 e dell'art. 4, comma 5, della L. 9/3/1995, n. 95, sono riservati all'approvazione dell'Assemblea, in quanto atti fondamentali, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti il piano programma, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio .
4. Lo Statuto determina quali altri atti del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti, per la loro particolare natura, o caratteristica, all'approvazione dell'Assemblea.
5. Ai fini di quanto disposto dal comma 3 del precitato art. 25 sono atti fondamentali da trasmettere agli Enti consorziati: il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale, il conto consuntivo e la cessione a terzi di beni immobili conferiti dagli Enti consorziati.
6. Lo Statuto stabilisce le modalità di trasmissione degli atti fondamentali di cui al comma precedente nonché degli altri atti che si ritenga necessario trasmettere agli Enti consorziati ai fini di assicurare la più vasta consultazione e valutare i pareri eventualmente espressi.



IL FUNZIONARIO INCARICATO DEL VANTO
 (Segr. Amm. N. a.C. e C.S.)
 Prof.ssa A. Casadei



15

Art. 12

Obblighi e garanzie

1. Gli Enti consorziati si impegnano ad osservare gli obblighi assunti ed in particolare l'adempimento degli atti che investono la funzionalità ed operatività del Consorzio, compresi quelli che implicano un rapporto con altri livelli istituzionali ed in primo luogo con la Regione e la Provincia.
2. Eventuali controversie degli Enti tra loro o nei confronti del Consorzio saranno demandate ad un collegio di tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Fori.

Art. 13


Disposizioni finali

1. Gli accordi qui stabiliti trovano più ampia definizione nello Statuto del Consorzio.
2. Tale Statuto, approvato da ciascuno dei Consigli Comunali interessati, viene allegato alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Fatto, letto e sottoscritto presso le Residenze Municipali di Fori e Cesena

Fori, il giorno

Cesena, il giorno



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm.)
Prof.ssa Anna ...

16

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, SEDE E DURATA DEL CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n.142 - di seguito L.142/90 - ed in conformità a quanto stabilito dalla Legge regionale del 7 novembre 1995, n. 54 "Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale" - di seguito L.R. n. 54/95 - fra i Comuni di Forlì e di Cesena è costituito un Consorzio per la gestione delle funzioni delegate di formazione professionale, secondo quanto previsto nell'accordo stipulato fra i predetti Comuni, l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e la Regione Emilia-Romagna.
2. Il Consorzio, come sopra costituito, assume la denominazione di *Consorzio per la gestione delle funzioni delegate di formazione professionale Forlì-Cesena* ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

Art. 2 - Fini

1. Il Consorzio è costituito per i seguenti fini:
 - a) gestire l'attività di formazione professionale in conformità alla normativa vigente in materia e in attuazione degli Indirizzi programmatici e delle Direttive emanate dalla Regione e dalla Provincia, nell'ambito delle proprie rispettive competenze;
 - b) tradurre in attività formative gli indirizzi e le politiche del lavoro degli Enti locali aderenti;
 - c) migliorare l'offerta formativa adeguandola alle esigenze innovative della domanda, attraverso un utilizzo coordinato ed unitario delle strutture e risorse presenti nel sistema formativo pubblico provinciale;
 - d) costituire un'unica agenzia formativa pubblica per l'intero territorio provinciale, che tenga conto, nella sua articolazione operativa, delle peculiarità territoriali e delle esigenze di quei territori in cui la formazione professionale pubblica assume un ruolo di fondamentale importanza, attraverso una stretta collaborazione con il mondo delle imprese e del lavoro da realizzarsi anche tramite specifiche convenzioni e accordi;

IL FUNZIONARIO II
(Segr. Amm.
Prof.ssa



17



- e) favorire una situazione formativa caratterizzata da maggiore flessibilità, autor integrazione e concertazione, nonché contrassegnata da maggiori contenuti di imprenditorialità, assumendo la formazione continua come elemento prioritario del sistema provinciale pubblico di formazione professionale;
- f) raggiungere dimensioni di intervento più consistenti, che giustifichino una dotazione strumentale adeguata, un' incisiva capacità di intervento sul mercato e una maggiore qualificazione e specializzazione degli operatori.



Art. 3 - Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede legale in Cesena, con sedi operative in Forlì e Cesena.
2. Possono essere costituite sedi periferiche nei territori di altri Enti che dovessero consorziarsi successivamente al fine di agevolare il rapporto con gli utenti.
3. Il Consorzio ha durata di 30 anni, prorogabili alla scadenza per uguale periodo, e potrà cessare nei casi e nei modi previsti dalla presente convenzione e dallo statuto.



Art. 4 - Ammissione al Consorzio

1. Potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali o Enti pubblici che risultino avere interessi comuni con gli Enti consorziati.
2. Sulla domanda di ammissione delibera, all'unanimità dei suoi componenti, l'Assemblea del Consorzio, che apporta le conseguenti variazioni alle quote di partecipazione degli Enti consorziati.
3. La domanda di ammissione e la deliberazione dell'Assemblea sono comunicate a tutti gli Enti consorziati.
4. L'ammissione diventa definitiva se, entro 60 giorni dalla comunicazione, nessun Ente consorziato abbia fatto opposizione con deliberazione motivata adottata dai rispettivi Organi competenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. La deliberazione di adesione da parte del nuovo Ente richiedente l'ammissione, da adottarsi con le modalità previste dall'art. 25, comma 2, della L. 142/90, deve contenere l'esplicita approvazione della Convenzione e dello Statuto del Consorzio.



Art. 5 - Beni assegnati al Consorzio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. n.54/95, i beni mobili di proprietà della Regione ed in uso ai Comuni consorziati per la gestione delle funzioni in materia di formazione professionale vengono assegnati in comodato al Consorzio.
2. L'assegnazione di detti beni avverrà nei modi e nelle forme stabiliti nell'accordo di cui all'art. 4 della succitata L.R. n. 54/95.
3. I beni mobili ed immobili conferiti dagli Enti consorziati o acquisiti dal Consorzio costituiscono patrimonio del Consorzio medesimo.
4. Per i beni eventualmente ceduti in affitto o in concessione, il corrispettivo viene fissato, di volta in volta, d'intesa tra il Consorzio e gli Enti consorziati interessati.
5. Per i beni ceduti in comodato non viene versato alcun corrispettivo.
6. Il Consorzio curerà la manutenzione dei beni assegnati e potrà apportare le migliorie, le sostituzioni e le trasformazioni rese necessarie dalla funzionalità del servizio, dalle regole di corretto esercizio e dalle innovazioni tecniche.
7. Il Consorzio ha la facoltà di utilizzare, secondo le proprie valutazioni di convenienza economica e gestionale, tutti i beni concessi in uso o conferiti.
8. I beni conferiti destinati all'esercizio dell'attività del Consorzio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza un'apposita deliberazione dell'Assemblea che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.

Art. 6 - Forme di partecipazione e cooperazione

1. Il Consorzio può svolgere la propria attività di cui al precedente art. 2, nonché attività strumentali o di supporto a quelle istituzionalmente affidate promuovendo e partecipando ad Enti, associazioni o società di diritto privato.
2. I provvedimenti di partecipazione o costituzione di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Consorzio può, inoltre, attuare iniziative per pervenire a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati operanti nei settori di attività del Consorzio.

IL FUNZIONARIO
(Segr. Amm.)
Prof. sec. A.



Art. 7 - Adesione ad organismi associativi

1. Il Consorzio può aderire alle Associazioni nazionali delle Imprese pubbliche locali e loro Confederazioni, nonché ad altri organismi associativi la cui attività è d'interesse consortile. Il Consorzio potrà estendere la propria attività ad altri servizi connessi o accessori a quelli di istituto.

Art. 8 - Scioglimento

1. Il Consorzio potrà cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata secondo le modalità previste dall'art.25, comma 2, della L. 142/90, da uno dei due Enti che l'hanno costituito. Nel caso di adesione al Consorzio di altri Enti, così come previsto dall'art. 4 della Convenzione di costituzione, il Consorzio potrà cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da almeno due terzi, arrotondato per eccesso, degli Enti consorziati.


2. In tal caso si procederà come segue:

- a) i beni assegnati in comodato dalla Regione, di cui al precedente art. 5 comma 1, verranno restituiti alla Regione stessa;
- b) i beni assegnati in dotazione, in locazione, in uso, in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati saranno restituiti a ciascuno di essi;
- c) i beni insistenti nel territorio dei singoli Enti, acquisiti dal Consorzio con mezzi finanziari propri, sono ugualmente assegnati ai singoli Enti interessati, ma in questo caso, ciascun Ente deve rimborsare alla cassa di liquidazione del Consorzio, il valore dei beni ad esso assegnati per la parte non ancora ammortizzata, così anche per quei beni al servizio di più Enti, nel qual caso, la somma da versare da ciascuno di essi è determinata in base alla quota di partecipazione;
- d) le disponibilità liquide che eventualmente residuano saranno ripartite in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato.

Art. 9 - Recesso

1. E' consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato, purché intervenga il consenso di tutti gli altri.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm. v. C. C. I. A. A.)
Prof.ssa Anna Casadei



20

2. Il recesso non può essere richiesto prima che siano trascorsi tre anni dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio.
3. Esso deve essere notificato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente all'Assemblea. La procedura di recesso deve concludersi entro e non oltre un anno dalla suddetta notifica.
4. All'Ente recedente verranno restituiti i beni conferiti, fatta eccezione per quelli indivisibili comunque indispensabili per il proseguimento dell'attività del Consorzio.
5. Gli atti conseguenti al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea, previa proposta del Consiglio di Amministrazione. La proposta dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere e sui beni costituenti patrimonio indivisibile o comunque indispensabile all'attività del Consorzio, definendo i conseguenti rapporti, anche finanziari, tra il Consorzio e l'Ente recedente.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 10 - Organi

1. Sono Organi del Consorzio, ai sensi del combinato disposto degli artt.23 e 25 della L.142/90:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore.

PARTE PRIMA - ASSEMBLEA


Art.11- Composizione

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali degli Enti consorziati o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione, così come determinata nell'art.6 della convenzione e nel successivo art. 12 del presente Statuto.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI
(Segr. Amm.vo G.
Prof.ssa Aura



21



2. La delega di cui al comma precedente dovrà essere rilasciata per iscritto e con il Consorzio.
3. La delega assegnata dal legale rappresentante dell'Ente consorziato si intende effettuata alla persona indicata fino a diversa comunicazione.
4. Il voto del legale rappresentante o del suo delegato è computato in proporzione alla quota di partecipazione dell'Ente rappresentato.


Art. 12 - Quote di partecipazione

1. In conformità a quanto convenuto all'art.6 della Convenzione, la quota di partecipazione, all'atto della costituzione del Consorzio, è identica per ogni Ente fondatore del Consorzio medesimo e viene determinata dividendo il parametro 100 per il numero degli Enti consorziati con le seguenti risultanze:

COMUNE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMUNE DI FORLÌ	50
COMUNE DI CESENA	50

2. Ciascun Ente consorziato, ai sensi dell'art.25, comma 4, della L. 142/90, ha responsabilità pari alla quota di partecipazione e allo stesso sono attribuiti i voti corrispondenti.
3. Sulla base di quanto indicato al predetto comma 2, l'Assemblea risulta, pertanto, così composta:

	n° rappresentanti	n° voti
COMUNE DI FORLÌ	1	50
COMUNE DI CESENA	1	50
	2	100



4. La suddetta composizione potrà essere modificata a seguito di ingresso di altri consorziati o nel caso di conferimento di capitale di dotazione di beni immobili e mobili, compresi fondi liquidi, da parte di uno degli Enti consorziati, successivamente all'istituzione del Consorzio.
5. Alla quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato corrispondono:
 - a) la quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea;
 - b) la quota con la quale l'Ente partecipa, nell'ambito della normativa vigente, agli utili e concorre alle eventuali perdite di gestione.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DEL
(Segr. Amministrativo)
Prof.ssa Anna Casadei



23

2. Gli avvisi di convocazione sono inviati ai membri dell'Assemblea almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 15 - Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea elegge un Presidente scelto fra i propri membri avvalendosi del criterio della rotazione.
2. Il Presidente, come sopra eletto, resta in carica un anno e comunque fino all'elezione del suo successore.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente eletto, svolge le sue funzioni, il membro presente più anziano dell'Assemblea.
4. Spetta al Presidente:
 - a) convocare l'Assemblea, fissando il relativo ordine del giorno secondo le disposizioni del successivo art. 17;
 - b) presiedere l'Assemblea;
 - c) curare, insieme al Segretario, la trasmissione agli Enti consorziati degli atti di cui ai successivi artt. 19 e 20, comma 3, nonché la notifica delle deliberazioni dell'Assemblea per la pubblicazione a mente del successivo art. 18, comma 5;
 - d) compiere tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) provvedere a tutto quanto è necessario per il buon funzionamento dell'Assemblea.

Art. 16 - Segretario

1. L'Assemblea nomina un Segretario, anche al di fuori del proprio seno. In tal caso potrà essere un dipendente del Consorzio ovvero una persona di fiducia non facente parte del medesimo.
2. In caso di assenza o impedimento della persona nominata, esercita la funzione di Segretario il membro più giovane dell'Assemblea.



IL FUNZIONARIO INCARICATO DALLA
 (Segr. Amm.vo G.C. e Z.
 Prof. Anna Casati)



24

Art. 17 - Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattare nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai destinatari almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
2. L'Assemblea si riunisce almeno 2 volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuali e pluriennali e del rendiconto d'esercizio. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento per iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un terzo numerico dei suoi componenti.
3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Enti consorziati che rappresentino, almeno, la metà più uno delle quote di partecipazione.

Art. 18 - Deliberazioni


1. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate.
2. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione per le seguenti deliberazioni:
 - a) nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina dei Revisori dei Conti;
 - c) nomina del Direttore per chiamata;
 - d) revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
 - e) scioglimento del Consorzio.
3. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale e voto palese.
4. Le deliberazioni che presentano il carattere di assoluta urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L. 142/90.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
(Segr. Amm. no G. C. e C. C.)
Prof.ssa Aura *A. Andrei*



25

5. Le deliberazioni devono essere pubblicate all'albo Pretorio di ciascuno dei consorziati, sotto la responsabilità dei rispettivi Segretari. A tal fine il Presidente e il Segretario dell'Assemblea sono tenuti a darne tempestiva notificazione.



Art. 19 - Atti soggetti all'approvazione dei singoli Comuni Consorziati.

1. A mente dell'art. 11, comma 1, della Convenzione, le deliberazioni del Consorzio riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati:
- richiesta di ammissione di altri Enti al Consorzio;
 - scioglimento del Consorzio;
 - modifiche della Convenzione;
 - modifiche concernenti i criteri di determinazione delle quote di partecipazione di ciascun Ente.
2. Le deliberazioni suddette sono trasmesse agli Enti consorziati a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.



Le deliberazioni, di cui ai punti precedenti, richiedono, per acquisire efficacia, l'approvazione dei singoli Enti consorziati, da esprimere entro 60 giorni dalla loro comunicazione, trasmesso il quale le stesse acquistano efficacia.

4. Nel caso in cui uno o più Enti non approvino, con motivazione espressa, la deliberazione di cui al precedente comma 1, l'Assemblea dovrà confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e la presenza in Assemblea di almeno i due terzi delle quote stesse.

Art. 20 - Atti fondamentali

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L. 142/90 e dell'art. 4, comma 5 della L. 29/3/1995, n. 95, sono riservati, in quanto atti fondamentali, all'approvazione dell'Assemblea le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti:
- il piano programma;
 - i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - il conto consuntivo;
 - il bilancio d'esercizio.




IL FUNZIONARIO RISPONSABILE DEL SERVIZIO
(Segr. Amm.vo G.C. e C.C.)
Prof.ssa Aurora Casadei



26

2. Sono, inoltre, a termini di Statuto, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea i seguenti atti del Consiglio d'Amministrazione:
- la partecipazione e/o concorso alla costituzione di Enti, Associazioni o Società di cui al precedente art. 6;
 - la cessione a terzi di beni immobili conferiti dai Comuni consorziati;
 - la nomina per chiamata del Direttore;
 - modifiche al presente Statuto che non incidano sugli aspetti disciplinati dalla Convenzione;
 - altri provvedimenti per i quali la deliberazione assembleare sia richiesta dallo Statuto o da speciale normativa.
3. Le deliberazioni cui ai due commi precedenti sono comunicate al Presidente dell'Assemblea a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dalla loro adozione, nel testo integrale.
4. Escluso il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo, gli altri atti devono essere approvati dall'Assemblea entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro ricezione, trascorso il quale gli stessi si considerano approvati.
5. Al fine di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 25 della L. 142/90, sono atti fondamentali trasmettere agli Enti Consorziati:
- il piano programma;
 - il bilancio pluriennale;
 - il bilancio preventivo economico annuale;
 - il conto consuntivo;
6. Gli atti di cui al comma precedente sono trasmessi, a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, entro venti giorni dalla loro adozione.
7. Gli atti di cui al comma 2 del presente articolo vengono trasmessi agli Enti consorziati, a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, al fine di assicurare la più vasta consultazione e valutare i pareri eventualmente espressi. Gli atti in parola vengono comunque definitivamente approvati dall'Assemblea trascorsi 30 giorni dalla data della loro notifica agli Enti interessati.
8. Al di fuori degli atti disciplinati dal presente articolo, ogni altro atto o deliberazione del Consiglio di Amministrazione è riservato all'autonomia gestionale dello stesso.



27

Art. 21 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'attività gestionale del Consorzio è esercitata dagli Enti consorziati per il tramite dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea.
2. La vigilanza è finalizzata, in modo particolare, alla verifica della corretta esecuzione da parte del Consorzio degli indirizzi e delle direttive impartiti dall'Assemblea.
3. A tale scopo, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il Direttore devono presentare, congiuntamente, all'Assemblea, almeno una volta all'anno, una relazione contenente, in sintesi, i dati significativi della gestione e dell'attività consortile, unitamente al parere su tale relazione del Revisore dei Conti.
4. La relazione di cui al comma precedente deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma.

Qualora, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Assemblea accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione del Consorzio, richiama formalmente gli organi consortili interessati affinché vi pongano rimedio. Permanendo dette situazioni, l'Assemblea potrà adottare nei confronti dei suddetti Organi o dei loro singoli componenti i provvedimenti straordinari previsti dal presente Statuto.

PARTE SECONDA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Art. 22 - Composizione e nomina**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente.
2. L'Assemblea nomina i componenti il Consiglio d'Amministrazione scegliendoli, fuori dal proprio seno, tra persone che abbiano le qualità per essere eletti consiglieri comunali e posseggano requisiti di esperienza e competenza adeguati alla carica da rivestire e all'attività da svolgere, di cui si deve dare espresso conto nell'atto di nomina.
3. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è fatta, con votazione separata prima di quella degli altri membri.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL
(Segr. Amm.vo G. ...)
Prof.ssa Aura ...

28

4. La presentazione delle candidature viene fatta dal Presidente dell'Assemblea anche su segnalazione dei membri dell'Assemblea stessa.
5. I candidati a membri del Consiglio di Amministrazione all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli indirizzi e gli obiettivi definiti dall'Assemblea.

Art. 23 - Durata

1. Il Consiglio di Amministrazione ha durata quadriennale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei loro successori, che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti una volta sola.
3. Il Consiglio di Amministrazione decade anche prima della scadenza del mandato in caso di nuova elezione del Sindaco in tanti Comuni che, singolarmente o cumulativamente, detengono una quota superiore al 50,1 per cento del totale ovvero in casi di nuova elezione del Sindaco nella metà più uno dei Comuni aderenti.

Art. 24 - Incompatibilità

1. Fermo restando le incompatibilità di Legge, non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Imprese o Enti esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

Art. 25 - Decadenza

1. La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dalla Legge e dal precedente articolo 24.
2. La decadenza, in tali casi, è dichiarata dall'Assemblea.
3. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea fissata per la discussione di detta proposta.

(Sog. Amm. G.
Prof.ssa Anna

29

4. Il Consiglio di Amministrazione deve prendere atto delle dimissioni dei propri componenti, se omette di farlo provvede l'Assemblea.
5. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. In tal caso, la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il ricorso dell'interessato all'Assemblea che decide definitivamente.

Art. 26 - Vacanze e surroga

1. L'Assemblea provvede alla surrogazione dei Consiglieri non appena si siano verificate le vacanze. A tale scopo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea le vacanze stesse entro dieci giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a conoscenza.
2. La surrogazione ha effetto appena sia divenuta esecutiva la deliberazione relativa.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 27 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
2. Parimenti è inibito al Direttore partecipare a riunioni del Consiglio di Amministrazione quando si trattino argomenti in cui egli o i suoi parenti od affini entro il quarto grado abbiano un interesse personale.

Art. 28 - Sostituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non è in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente art. 27 o per altro legittimo motivo.
2. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade. In tal caso l'Assemblea deve procedere senza indugio alla nomina del nuovo Consiglio.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm. o Prof. ssa)

- 30 -

Art. 29 - Revoca e scioglimento

1. Nei casi di grave irregolarità o di contrasto con gli indirizzi consortili di cui all'art. 21, comma 5, o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, la proposta motivata di revoca dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione o di scioglimento dell'intero Consiglio può essere presentata all'Assemblea dal Presidente della stessa o da un terzo dei suoi rappresentanti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.
2. La proposta di revoca o di scioglimento, di cui al comma precedente, viene comunicata agli interessati affinché deducano, entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni l'Assemblea delibera sulla proposta.

Art. 30 - Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Legale del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. Esso è convocato dal Presidente. Può altresì riunirsi su richiesta di due consiglieri: del Direttore o del Revisore dei Conti, in tali casi la riunione deve aver luogo entro sette giorni dalla richiesta. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli oggetti da trattare nella seduta ed è comunicato anche direttamente a mezzo di personale del Consorzio, almeno due giorni prima della riunione, nella residenza anagrafica dei Consiglieri, salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Presidente o al Direttore. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
4. Nelle adunanze convocate d'urgenza, la trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno deve essere rinviata di almeno 24 ore, ove ciò sia richiesto da non meno di due componenti.
5. Le sedute convocate senza l'osservanza delle norme di cui ai commi precedenti sono valide se sono presenti tutti i consiglieri; in tale ipotesi, a richiesta di un consigliere, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno viene rinviata alla seduta successiva.
6. L'avviso di convocazione è trasmesso anche al Revisore dei Conti che può intervenire alle sedute senza diritto di voto.


IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm. No. 1000)
Prof.ssa Ann. Landi

31

7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
8. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Consiglio stesso, anche dipendenti del Consorzio con funzioni di collaborazione tecnica e strumentale. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono, inoltre, invitare persone estranee al Consorzio per illustrare e discutere specifici argomenti o proposte iscritti all'ordine del giorno.
9. Alle adunanze interviene il Direttore con voto consultivo, che deve essere espresso e riportato nel verbale e nella deliberazione unitamente alle motivazioni per le quali il Consiglio ritenga di scostarsene.
10. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea ed il Revisore dei Conti hanno diritto di avere tutte le informazioni utili all'esercizio del loro mandato.
11. Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene necessario, può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento ad integrazione di quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 31 - Redazione verbali, visione atti e rilascio copie

- I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore oppure da un dipendente scelto dal Consiglio stesso con funzioni di Segretario del Consiglio. In assenza del Segretario, i verbali sono redatti dal Direttore o da un impiegato del Consorzio designato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di loro assenza o impedimento, le funzioni di Segretario vengono svolte da un consigliere designato dal Consiglio.
2. Il Segretario compila i verbali delle sedute, che debbono essere raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.
 3. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Direttore o da altro dipendente da lui delegato.
 4. Per la visione dei verbali delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri provvedimenti valgono le norme dell'Apposito Regolamento di cui al precedente art. 30, comma 11.
 5. Copia dei verbali delle deliberazioni o di altri atti consortili può essere rilasciata a chi ne abbia interesse, in conformità alle disposizioni del predetto regolamento.



 IL FUNZIONARIO INCARICATO

 (Segr. Amm. C.C.I.A.A.)

 Prof. ssa A. Castaldi

Art. 32 - Responsabilità dei Consiglieri

1. Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili dei componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme vigenti in materia.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla Legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consortile.
3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia, per iscritto, al Revisore dei Conti.
4. L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione è promossa, con deliberazione motivata, dall'Assemblea del Consorzio.

Art. 33 - Compiti

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione ed esercita a tal fine tutte le funzioni che non siano per legge o per statuto riservate ad altri organi.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) delibera il piano programma ed il bilancio pluriennale e predispone progetti e proposte all'Assemblea;
 - b) delibera il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni dello stesso;
 - c) delibera il conto consuntivo con i relativi allegati;
 - d) delibera i regolamenti ritenuti necessari per il buon funzionamento del Consorzio;
 - e) presenta, per l'approvazione dell'Assemblea, proposte di modifica al presente Statuto che non incidono su aspetti disciplinati dalla Convenzione;
 - f) delibera gli indirizzi ed i criteri per la definizione delle tariffe per i servizi a mercato, nel rispetto delle indicazioni date, in merito, dall'Assemblea;
 - g) delibera le spese, gli acquisti, le alienazioni, approva i contratti, gli appalti, i capitoli e quant'altro possa occorrere per l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio, salvo quanto di competenza del Direttore;
 - h) delibera circa l'adesione a forme di partecipazione e di cooperazione di cui al precedente art. 6;

IL FUNZIONARIO RICARICATO
(Segr. Amm. G. e C.C.)
Prof.ssa Anna

33

- i) autorizza il Direttore a stare in giudizio per le cause che non si riferiscano alla riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del Consorzio, nonché ad effettuare transazioni giudiziali e stragiudiziali;
 - j) delibera circa la contrazioni di mutui e l'accesso ad altre forme di credito, nei limiti consentiti dalle norme in materia;
 - k) delibera il ricorso a prestazioni esterne straordinarie e di particolare rilevanza con esclusione di quelle riconducibili all'ordinaria attività formativa;
 - l) delibera l'assunzione ed il licenziamento dei dipendenti ed adotta altri provvedimenti concernenti il personale, salvo quelli di competenza del Direttore;
 - m) delibera sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e approva gli accordi consortili nei casi e nelle materie ammesse;
 - n) nomina, a seguito di concorso pubblico, il Direttore.
3. Nei limiti delle proprie competenze, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi ai suoi componenti e delegare parte delle proprie attribuzioni al Direttore.

Art. 34 - Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di norma, sono assunte con voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti.

PARTE TERZA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Art. 35 - Attribuzioni

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio;
 - b) rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli Enti locali, le Autorità locali, regionali e statali, nonché con gli Enti pubblici e privati;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne verifica la regolare costituzione;
 - d) sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'operato del Direttore;
 - e) firma gli atti del Consiglio di Amministrazione;
 - f) riferisce periodicamente, congiuntamente al Direttore, all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale, come stabilito dal precedente art. 21, comma 3.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Sede Amministrativa)
Prof.ssa Anna ...

34

- g) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- h) promuove le iniziative di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dalla Legge e dal presente Statuto;
- i) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;
- j) comunica all'Assemblea le vacanze delle cariche di consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni, entro dieci giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza;
- k) segnala all'Assemblea i casi di assenza dei consiglieri che comportino dichiarazioni di decadenza;
- l) provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti di cui al precedente art. 20 commi 1 e 2;
- m) attribuisce, a sua discrezione, di volta in volta a uno o più consiglieri la cura di questioni inerenti l'attività consortile.
- n) propone, a voti unanimi, all'Assemblea la nomina del Direttore per chiamata; fornisce le informazioni ed i pareri richiesti dall'Assemblea; mantiene e favorisce relazioni e contatti sui problemi generali del Consorzio.



Art. 36 - Potere di delega

1. Il Presidente delega un consigliere a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora sia assente o impedito anche il consigliere delegato, fa le veci del Presidente, il Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente può delegare la firma degli atti di cui al punto e) del precedente art.35 ad uno o più consiglieri.
3. Le deleghe devono, in ogni caso essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia all'Assemblea.

PARTE QUARTA - DIRETTORE

Art. 37 - Nomina

1. Il Direttore è nominato, di regola, per concorso pubblico.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm.vo G.
Prof.ssa Aura



2. La commissione giudicatrice è composta da cinque membri, scelti tra i docenti ed esperti del Settore, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore per chiamata tra persone che siano professionalmente qualificate nel settore di attività del Consorzio, con deliberazione motivata da adottarsi con voto unanime dei suoi componenti e da approvarsi, successivamente, da parte dell'Assemblea.
4. L'assunzione per chiamata del Direttore può essere preceduta da una preselezione per la quale il Consiglio di Amministrazione può avvalersi anche di società specializzate nella ricerca di personale.
5. I requisiti richiesti per la nomina a Direttore sono indicati nel bando di concorso.

Art. 38 - Conferma o licenziamento a fine triennio

1. Il Direttore è nominato per tre anni e può essere confermato.
2. Qualora nei tre mesi prima della scadenza del triennio, il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore, questi si intenderà confermato tacitamente per un altro triennio.
3. La deliberazione di mancata conferma deve essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al Direttore ed all'Assemblea.

Art. 39 - Licenziamento durante il triennio

1. Il licenziamento del Direttore nel corso del triennio non può aver luogo se non per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto, con l'invito a presentare, pure per iscritto ed entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese.
2. I motivi del licenziamento debbono essere esplicitati nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

IL FUNZIONARIO RICARICATO
(Segr. Amm. vo G. e C. 33)
Prof.ssa Anna


36

Art. 40 - Compiti

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.
2. Il Direttore tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie del Consorzio, a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.
3. A tal fine il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza del medesimo e lo informa, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione consortile, fornendo, allo scopo, ogni opportuna notizia o chiarimento;
 - c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo; rappresenta il Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando non trattasi di riscossioni di crediti dipendenti dal normale esercizio consortile;
 - d) sovrintende all'andamento della gestione consortile, dirige tutto il personale assegnando a ciascuno compiti specifici, adotta tutti i provvedimenti atti a migliorare la funzionalità ed efficienza delle attività nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano-programma annuale;
 - e) adotta, salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento, per i quali formula proposta al Consiglio di Amministrazione;
 - f) conduce le trattative sindacali riferite al personale ordinario e ne riferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - g) adotta i provvedimenti anche di rilevanza esterna non attribuiti ad altri Organi del Consorzio;
 - h) provvede direttamente, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento nonché alle spese in economia;
 - i) presiede le commissioni di gara per gli appalti di servizi e forniture;
 - j) vigila sull'osservanza delle procedure contrattuali e stipula i contratti;
 - k) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso, e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia di eventuali mutui;
 - l) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza degli Organi;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 (Sede Amministrativa - G.O. e Segreteria)
 Prof.ssa *[firma]* Casadei

37



- m) partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione così come previsto al precedente 30 comma 9;
- n) promuove iniziative di informazione nei confronti dell'utenza e della cittadinanza previste dalla normativa e dal presente Statuto;
- o) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti consortili.
2. Il Direttore, con proprio atto, e dandone informazione al Consiglio di Amministrazione, può delegare proprie funzioni ad uno o più dirigenti o quadri nei casi previsti dalla Legge.
3. Il Direttore non può esercitare alcun commercio, industria o professione, né può accettare incarichi temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio, senza espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.



Art. 41 - Trattamento economico e normativo

1. Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle Imprese di servizi pubblici degli Enti Locali, dai contratti integrativi interni ed individuali, nonché, per quanto in essi non stabilito, dalle Leggi generali vigenti.
2. L'adesione del Consorzio ad associazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro per i dirigenti delle imprese pubbliche locali, comporta l'automatica applicazione al Direttore dei contratti stipulati da tale Associazione.

Art. 42 - Sostituzione

1. Nel il caso di assenza o impedimento del Direttore, le sue funzioni sono affidate dal Consiglio di Amministrazione ad un Dirigente del Consorzio.
2. In caso di vacanza del posto di Direttore, le sue funzioni sono affidate dal Consiglio di Amministrazione ad un Dirigente del Consorzio, per il tempo strettamente necessario alla copertura definitiva del posto.
3. Nei casi di cui ai due commi precedenti, quando nell'organico del Consorzio non vi sono dirigenti, l'incarico di sostituire il Direttore può essere affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un funzionario del Consorzio, fatta salva, comunque, la possibilità

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segn. Amministrativo C.C.I.A.A.)
Prof.ssa Anna C.

38

dell'affidamento di detto incarico a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore, costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 43 - Personale e struttura organizzativa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 54/95, il Consorzio adotta un assetto organizzativo flessibile e modificabile in relazione ai servizi da erogare a mente dell'art. 1 del presente Statuto, garantendo che la dotazione del proprio personale sia in grado di assicurare le funzioni di direzione, di coordinamento della progettazione e della gestione formativa, di ricerca e sviluppo e di amministrazione.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio si avvale:

- a) di personale comandato dal Comune di Forti, ai sensi del punto c4 dell'accordo di cui al precedente art. 1;
- b) di personale direttamente assunto;
- c) di collaborazioni esterne disciplinate da apposito contratto da stipularsi a norma degli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile o da convenzioni con Enti, Istituti, imprese e Associazioni industriali, artigiane;
- d) di personale posto in mobilità dagli Enti di cui all'art. 5 della Legge 21.12.1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale", tramite convenzioni da stipularsi tra gli Enti datori di lavoro del personale interessato ed il Consorzio;

3. Per il personale di cui alla precedente lettera a) valgono le disposizioni previste dalla succitata L.R. 54/95, avuto riguardo, in particolare, agli artt. 7, 8, 11 e 12. Per il personale direttamente assunto dal Consorzio, di cui alla precedente lettera b), si dovrà tenere conto degli indirizzi in ordine ai requisiti minimi di accesso forniti dalla Giunta Regionale, nonché dei criteri dalla stessa stabiliti per l'acquisizione delle collaborazioni di cui alla suddetta lettera c);

4. Il personale eventualmente assunto direttamente dal Consorzio, di cui alle precedenti lettere b) e d), sarà inquadrato nell'organico del Consorzio stesso;

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Sott. Amm. V. G.)

Prof.ssa Anna Maria...

5. Per il personale di cui al suddetto comma 4, il Consiglio di Amministrazione determinerà la disciplina generale dello stato giuridico e del relativo trattamento economico, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia per il personale degli Enti Locali.
6. La struttura organizzativa del Consorzio e le sue variazioni, nell'ambito delle disposizioni di Legge e di Statuto, vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore.
7. Il Consorzio è impegnato ad attivare iniziative tese a stimolare comportamenti finalizzati a criteri di efficienza interna, predisponendo e sviluppando situazioni organizzative tali da favorire la creazione di funzioni consortili ad esso congruenti.
8. La qualità di dipendenti del Consorzio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere assunti quali dipendenti del Consorzio, i Consiglieri comunali dei Comuni consorziati, né i loro parenti fino al 3° grado.
9. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, nonché quant'altro riguardante il personale medesimo, sono determinati con apposito regolamento deliberato, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione, tenuto presente quanto previsto dalla normativa vigente in materia.



TITOLO IV

GESTIONE

Art. 44 - Criteria



1. La gestione consortile deve ispirarsi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità: le relative misurazioni vengono effettuate a mezzo di appositi indicatori, opportunamente integrati con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del conto consuntivo e della relazione di cui al precedente art. 21, comma 3.
2. Il Consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Direttore deve riferire con tempestività al Consiglio di Amministrazione in ordine a quei fatti che incidono in modo significativo sulla gestione consortile e comunque presentare ogni semestre una documentata relazione gestionale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segn. Amministrativo)
Prof.ssa Anna...



40

Art. 45 - Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, dai titoli e fondi liquidi conferiti dai Comuni consorziati al Consorzio, nonché dai beni immobili, mobili e finanziari acquisiti dal Consorzio medesimo con mezzi propri o con mutui assunti direttamente.
2. Possono essere conferiti al Consorzio anche azioni o quote di partecipazione a società od Enti aventi come fine attività collaterali o complementari a quelle di cui all'art. 2 del presente Statuto.
3. Per i beni immobili e mobili conferiti in natura, il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con gli Enti conferenti, stabilisce i criteri per la relativa valutazione.
4. Tutti i beni conferiti sono iscritti, come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio, nel libro dei cespiti dello stesso e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliare e immobiliare.
5. Per i beni assegnati al Consorzio all'atto della sua costituzione, così come previsto dall'art.7 della Convenzione e dall'art. 5 dello Statuto, nonché i beni concessi in affitto o in comodato, il Consorzio medesimo si impegna a tenere separato e specifico inventario.

**Art. 46 - Entrate**

1. Le entrate del Consorzio sono costituite in particolare:
 - a) da trasferimenti della Provincia, della Regione, dello Stato e di altri Enti per l'esercizio dell'attività di formazione professionale;
 - b) da corrispettivi di soggetti pubblici e privati per la formazione a mercato o prestazioni offerte;
 - c) da eventuali quote di iscrizione di utenti;
 - d) da trasferimenti degli Enti consorziati a copertura delle spese di gestione non rendicontabili;
 - e) da contributi degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
 - f) altri proventi ed erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.
2. Il Consorzio può utilizzare per momentanee ed eccezionali esigenze di elasticità di cassa aperture di credito in conto corrente bancario.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amministrativo C.N.F.P.)
Prof.ssa Anna Maria...



47

Art. 47 - Fonti finanziarie per investimenti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma,

Consorzio provvede:

- a) con fondi all'uso accantonati;
- b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
- c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici;
- d) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'Ente locale;
- e) con mutui e con prestiti obbligazionari.

Art. 48 - Costi sociali

1. Qualora i Comuni consorziati, anche tramite i propri rappresentanti in Assemblea, per ragioni di carattere sociale, dispongano che il Consorzio effettui servizi o svolga attività senza la possibilità di recuperare dall'utenza o attraverso contributi specifici l'intero costo del servizio o dell'attività, il Comune o i Comuni interessati debbono versare al Consorzio medesimo il contributo finanziario occorrente alla copertura integrale dei costi risultanti dal preventivo, salvo conguaglio.

2. Nel provvedimento dell'Assemblea sono indicate le modalità di rendiconto e di versamento dei contributi dovuti al Consorzio.

**Art. 49 - Finanza e contabilità**


Per la finanza e la contabilità si applicano le norme vigenti in materia, nonché, in quanto applicabili, quelle civilistiche e fiscali in tema di inventario, bilanci preventivi, contratti, spese in economia, contabilità, servizio di tesoreria, prospetti dei flussi di cassa, rendiconti di esercizio e quant'altro specificato nell'apposito regolamento di finanze e contabilità, di cui al successivo art.51.

2. Il Consorzio persegue le proprie finalità adottando il metodo della programmazione e del controllo di gestione, secondo quanto indicato nel predetto regolamento di finanze e contabilità.

Art. 50 - Risultati di esercizio

1. Il conto consuntivo non può presentare risultati economici negativi, tranne che essi siano imputabili a cause estranee alla gestione consortile.

IL FUNZIONARIO FINANZIARIO
(Segn. ANTONIO G. G.)
Prof.ssa Anna G.



42

2. Alla copertura delle eventuali perdite d'esercizio, si provvede nell'ordine:
 - a) con il fondo di riserva all'uopo costituito;
 - b) con altri fondi di riserva;
 - c) con il rinvio a futuri esercizi.
 3. Per la perdita residua non coperta nei modi di cui al comma precedenti, gli Enti consorziati, a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, devono provvedere con appositi stanziamenti sui propri bilanci, in misura proporzionale alle quote di partecipazione.
 4. Nel caso di perdita d'esercizio prevista o risultante a consuntivo, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento, da presentare all'Assemblea, con allegato il parere espresso del Revisore dei Conti, le cause della perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il suo contenimento e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
 5. Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma 2, la chiusura in perdita per due esercizi consecutivi può costituire motivo di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, a mente dell'art. 29 del presente Statuto.
6. L'eventuale utile d'esercizio sarà destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della normativa vigente in materia di formazione professionale.



Art. 51 - Regolamento di finanza e contabilità

1. Il regolamento di finanza e contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, detta disposizioni in tema di finanza e contabilità, tenendo conto dei principi dettati dall'art. 23 della L. n. 142/90 e dal presente Statuto.
2. In particolare stabilisce:
 - a) il sistema di controllo di gestione e di revisione interna;
 - b) i criteri per la valutazione degli elementi del patrimonio consortile e per la determinazione delle quote di ammortamento e di altri accantonamenti;
 - c) i criteri per l'espletamento dei Servizi di Cassa e Tesoreria e per la scelta dell'Istituto bancario al quale affidare il servizio stesso;
 - d) l'istituzione e consistenza di un fondo a disposizione del Direttore per pagamenti urgenti nonché la nomina eventuale di cassieri interni;
 - e) le modalità di emissione degli ordini di pagamento o di riscossione;
 - f) le modalità di liquidazione delle spese;



IL FUNZIONARIO INCARICATO DEL SERVIZIO
(Sott. Amministrativo C.C.I.A.A.)
Prof.ssa Anna C. C. C.

43

g) i criteri e le modalità per l'impiego fruttifero di eventuali giacenze di cassa.

Art. 52 - Scritture obbligatorie

1. Il Consorzio deve tenere i seguenti libri obbligatori:
 - a) il libro giornale;
 - b) il libro inventario;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore dei Conti;
 - e) il libro delle obbligazioni.

2. Deve, altresì, tenere le altre scritture previste dalla Legge o richieste dalla natura o dalla dimensione del Consorzio.

Art. 53 - Bilanci delle società collegate o controllate

- a) 1. Al piano-programma e al bilancio di previsione annuale devono essere allegati il documento di programmazione e le note previsionali, eventualmente predisposti dalle società collegate o controllate. Il consuntivo di dette società, completo delle previste relazioni ed allegati, deve essere accluso al bilancio consuntivo del Consorzio.

TITOLO V REVISORE DEI CONTI

Art. 54 - Durata, condizioni, indennità, attribuzioni

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 18, comma 2, del presente Statuto.

2. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra coloro che sono iscritti all'apposito registro di cui al D.Lgs. 27/1/1992, n.88.

3. Lo stesso dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque fino alla nomina del suo successore. Il revisore non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Le regole riguardanti la decadenza o la revoca, le cause di ineleggibilità, le competenze del Revisore sono disciplinate conformemente alle norme vigenti in materia.

44

5. Al Revisore è corrisposta una indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle dimensioni del Consorzio e delle tariffe professionali vigenti. Gli oneri relativi fanno carico al bilancio del Consorzio.
6. Il Revisore, in conformità alla Legge ed allo Statuto:
- a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo ed indirizzo;
 - b) esprime pareri sulla proposta di bilancio e relativi allegati;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile;
 - d) redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;
 - e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
 - f) esprime il parere sulla relazione di cui al precedente art. 21, comma 3.

TITOLO VI

CONTRATTI

1. Il Consorzio ha la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, provvede a tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, i lavori e quant'altro comporta per il suo funzionamento, mediante contratti preceduti da gara, o da trattativa privata o in economia, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento interno.

TITOLO VII

PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

Art. 56 - Trasparenza

1. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto, un apposito regolamento detterà le norme per l'accesso agli atti del Consorzio sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Segr. Amm.vo G.C. (G.C.))
Prof.ssa Anna C. [firma]

45

Art. 57 - Informazione degli utenti

1. Per i servizi assegnati in gestione al Consorzio, questo assicurerà l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i programmi di attività e la quantità e qualità dei servizi erogati nell'ambito della propria competenza.
2. Per i fini di cui al comma precedente, il Consorzio deve, in particolare:
 - a) assicurare che ai reclami degli utenti e dei cittadini sia data risposta;
 - b) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri di utenti e/o cittadini;
 - c) instaurare costanti rapporti con gli organi di comunicazione ed informazione;
 - d) curare i rapporti con Enti, Associazioni e soggetti pubblici e privati interessati all'attività del Consorzio;
 - e) predisporre pubblicazioni divulgative dell'attività del Consorzio per gli utenti ed i cittadini;
 - f) effettuare periodiche verifiche tese a valutare il livello di gradimento dei servizi offerti.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti verrà incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 58 - Controversie

Tutte le controversie sull'interpretazione ed attuazione dello Statuto o delle deliberazioni consortili che insorgano tra gli Enti consorziati e fra essi ed il Consorzio sono decise da un collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Forlì.

2. Nel caso di scioglimento del Consorzio o di recesso di uno o più Enti, gli stessi, su proposta dell'Assemblea, risolveranno di comune accordo le situazioni a ciò conseguenti. Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, la materia è demandata al collegio di cui al comma precedente.

Art. 59 - Disposizioni transitorie

1. Il Consorzio, in conformità alle disposizioni del presente Statuto, potrà subentrare in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi da essi derivanti assunti dai Comuni

46

consorziate nella gestione dei C.F.P.R., compresi quelli nei confronti della Regione e della Provincia.

2. Al fine di consentire l'attuazione dell'attività formativa programmata o in corso di attuazione all'atto della costituzione del Consorzio, i Comuni consorziate, sentita l'Amministrazione Provinciale e la Regione provvederanno a trasferire al bilancio consortile i fondi loro assegnati per la realizzazione di detta attività. Spetterà, quindi, al Consorzio, il rendiconto di tali attività, secondo la normativa e le disposizioni previste in materia.

Art. 60 - Revisione Statuto

1. Le variazioni alle disposizioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 11 della Convenzione e dall'art. 20 dello Statuto stesso.
2. Fatti salvi i necessari adeguamenti di Legge, è esclusa ogni revisione prima che sia decorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente, con periodicità almeno biennale, l'Assemblea, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, valuterà, in apposita seduta, lo stato di attuazione delle norme statutarie e la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze degli Enti consorziate e alla dinamica del quadro legislativo.

Art. 61 - Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge sulle autonomie locali, nonché alla legislazione sull'assunzione dei pubblici servizi da parte degli Enti Locali territoriali e alla normativa vigenti in materia di formazione professionale.

Art. 62 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entrerà in vigore il primo gennaio 1998.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Sogg. Amministrativo G.C. n. 1/1998)
Prof.ssa Anna Costa




- 47 -

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE




IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 18 Agosto 1997 e vi restera' affissa per la durata di gg. 15.

Forli', 18 Agosto 1997

IL RESPONSABILE U.d.B. GIUNTA E CONSIGLIO



La presente deliberazione:

e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47, comma 2 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, comma 3 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

trasmessa al CO.RE.CO con ricezione in data _____


Esaminata dalla Sez. _____ nella seduta del _____ sub n. _____

Non sono stati riscontrati vizi di legittimita' e pertanto la deliberazione e' divenuta esecutiva a tutti gli effetti.




28 AGO. 1997

IL RESPONSABILE U.d.B. GIUNTA E CONSIGLIO



COMUNE DI FORLÌ
E' copia conforme all'originale fogli
utilizzati n° 415
Forlì, il 23-12-1997

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
(Segr. Amm.vo G.M. e C.C.)
Prof.ssa Aura Casadel





ALLEGATO "C"

ALLEGATO "C"
all'atto n. 38505
del 23.12.1991

STATUTO

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, SEDE E DURATA DEL CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n.142 - di seguito L.142/90 - ed in conformità a quanto stabilito dalla Legge regionale del 7 novembre 1995, n. 54 "Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale" - di seguito L.R. n. 54/95 - fra i Comuni di Forlì e di Cesena è costituito un Consorzio per la gestione delle funzioni delegate di formazione professionale, secondo quanto previsto nell'accordo stipulato fra i predetti Comuni, l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena e la Regione Emilia-Romagna.
2. Il Consorzio, come sopra costituito, assume la denominazione di ed è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

Art. 2 - Fini

1. Il Consorzio è costituito per i seguenti fini:

- a) gestire l'attività di formazione professionale in conformità alla normativa vigente in materia e in attuazione degli Indirizzi programmatici e delle Direttive emanate dalla Regione e dalla provincia, nell'ambito delle proprie rispettive competenze;
- b) adurre in attività formative gli indirizzi e le politiche del lavoro degli Enti locali aderenti;
- c) migliorare l'offerta formativa adeguandola alle esigenze innovative della domanda, attraverso un utilizzo coordinato ed unitario delle strutture e risorse presenti nel sistema formativo pubblico provinciale;
- d) costituire un'unica agenzia formativa pubblica per l'intero territorio provinciale, che tenga conto, nella sua articolazione operativa, delle peculiarità territoriali e delle esigenze di quei territori in cui la formazione professionale pubblica assume un ruolo di fondamentale importanza, attraverso una stretta collaborazione con il mondo delle imprese e del lavoro, da realizzarsi anche tramite specifiche convenzioni e accordi;
- e) favorire una situazione formativa caratterizzata da maggiore flessibilità, autonomia, integrazione e concertazione, nonché contrassegnata da maggiori contenuti di imprenditorialità, assumendo la formazione continua come elemento prioritario del sistema provinciale pubblico di formazione professionale;
- f) raggiungere dimensioni di intervento più consistenti che giustifichino una dotazione strumentale adeguata, un'incisiva capacità di intervento sul mercato e una maggiore qualificazione e specializzazione degli operatori.

Art. 3 - Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede legale in Cesena, con sedi operative in Forlì e Cesena.

IL SINDACO GENERALE
 DI FORLÌ E DI CESENA
 (Consorzio)



IL SINDACO
 DI CESENA

IL SINDACO
 DI CESENA



- 
2. Possono essere costituite sedi periferiche nei territori di altri Enti che dovessero consorziarsi successivamente al fine di agevolare il rapporto con gli utenti.
 3. Il Consorzio ha durata di 30 anni, prorogabili alla scadenza per uguale periodo, e potrà cessare nei casi e nei modi previsti dalla presente convenzione e dallo statuto.

Art. 4 - Ammissione al Consorzio

1. Potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti locali o Enti pubblici che risultino avere interessi comuni con gli Enti consorziati.
2. Sulla domanda di ammissione delibera, all'unanimità dei suoi componenti, l'Assemblea del Consorzio, che apporta le conseguenti variazioni alle quote di partecipazione degli Enti consorziati.
3. La domanda di ammissione e la deliberazione dell'Assemblea sono comunicate a tutti gli Enti consorziati.
4. L'ammissione diventa definitiva se, entro 60 giorni dalla comunicazione, nessun Ente consorziato abbia fatto opposizione con deliberazione motivata adottata dai rispettivi Organi competenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. La deliberazione di adesione da parte del nuovo Ente richiedente l'ammissione, da adottarsi con le modalità previste dall'art. 25, comma 2, della L. 142/90, deve contenere l'esplicita approvazione della Convenzione e dello Statuto del Consorzio.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Michele Pizzardi)

Art. 5 - Beni assegnati al Consorzio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. n.54/95, i beni mobili di proprietà della Regione ed in uso ai Comuni consorziati per la gestione delle funzioni in materia di formazione professionale vengono assegnati in comodato al Consorzio.
2. L'assegnazione di detti beni avverrà nei modi e nelle forme stabiliti nell'accordo di cui all'art. 4 della succitata L.R. n. 54/95.
3. I beni mobili ed immobili conferiti dagli Enti consorziati o acquisiti dal Consorzio costituiscono patrimonio del Consorzio medesimo.
4. Per i beni eventualmente ceduti in affitto o in concessione, il corrispettivo viene fissato, di volta in volta, d'intesa tra il Consorzio e gli Enti consorziati interessati.
5. Per i beni ceduti in comodato non viene versato alcun corrispettivo.
6. Il Consorzio curerà la manutenzione dei beni assegnati e potrà apportare le migliorie, le sostituzioni e le trasformazioni rese necessarie dalla funzionalità del servizio, dalle regole di corretto esercizio e dalle innovazioni tecniche.
7. Il Consorzio ha la facoltà di utilizzare, secondo le proprie valutazioni di convenienza economica e gestionale, tutti i beni concessi in uso o conferiti.
8. I beni conferiti destinati all'esercizio dell'attività del Consorzio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza un'apposita deliberazione dell'Assemblea che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.

IL SINDACO

IL SINDACO



Art. 6 - Forme di partecipazione e cooperazione

1. Il Consorzio può svolgere la propria attività di cui al precedente art. 2, nonché attività strumentali o di supporto a quelle istituzionalmente affidate promuovendo e partecipando ad Enti, associazioni o società di diritto privato.
2. I provvedimenti di partecipazione o costituzione di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Consorzio può, inoltre, attuare iniziative per pervenire a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati operanti nei settori di attività del Consorzio.

Art. 7 - Adesione ad organismi associativi

1. Il Consorzio può aderire alle Associazioni nazionali delle Imprese pubbliche locali e loro Confederazioni, nonché ad altri organismi associativi la cui attività è d'interesse consortile. Il Consorzio potrà estendere la propria attività ad altri servizi connessi o accessori a quelli di istituto.

Art. 8 - Scioglimento

1. Il Consorzio potrà cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata secondo le modalità previste dall'art.25, comma 2, della L. 142/90, da uno dei due Enti che l'hanno costituito. Nel caso di adesione al Consorzio di altri Enti, così come previsto dall'art. 4 della Convenzione di costituzione, il Consorzio potrà cessare a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da almeno due terzi, arrotondato per eccesso, degli Enti consorziati.
2. In tal caso si procederà come segue:
 - a) i beni assegnati in comodato dalla Regione, di cui al precedente art. 5 comma 1, saranno restituiti alla Regione stessa;
 - b) i beni assegnati in dotazione, in locazione, in uso, in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati saranno restituiti a ciascuno di essi;
 - c) i beni insistenti nel territorio dei singoli Enti, acquisiti dal Consorzio con mezzi finanziari propri, sono ugualmente assegnati ai singoli Enti interessati, ma in questo caso, ciascun Ente deve rimborsare alla cassa di liquidazione del Consorzio, il valore dei beni ad esso assegnati per la parte non ancora ammortizzata, così anche per quei beni al servizio di più Enti, nel qual caso, la somma da versare da ciascuno di essi è determinata in base alla quota di partecipazione;
 - d) le disponibilità liquide che eventualmente residuano saranno ripartite in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato.

Art. 9 - Recesso

1. E' consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato, purché intervenga il consenso di tutti gli altri.
2. Il recesso non può essere richiesto prima che siano trascorsi tre anni dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Amadeo Panserino)

IL SINDACO

IL SINDACO

3. Esso deve essere notificato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente all'Assemblea. La procedura di recesso deve concludersi entro e non oltre un anno dalla suddetta notifica.
4. All'Ente recedente verranno restituiti i beni conferiti, fatta eccezione per quelli indivisibili comunque indispensabili per il proseguimento dell'attività del Consorzio.
5. Gli atti conseguenti al recesso debbono essere approvati dall'Assemblea, previa proposta del Consiglio di Amministrazione. La proposta dovrà valutare le eventuali ripercussioni tecniche ed economiche del recesso sulle opere e sui beni costituenti patrimonio indivisibile o comunque indispensabile all'attività del Consorzio, definendo i conseguenti rapporti, anche finanziari, tra il Consorzio e l'Ente recedente.

TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 10 - Organi

1. Sono Organi del Consorzio, ai sensi del combinato disposto degli artt.23 e 25 della L.142/90:
- l'Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore.

PARTE PRIMA - ASSEMBLEA

Art.11- Composizione

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali degli Enti consorziati o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione, così come determinata nell'art.6 della convenzione e nel successivo art. 12 del presente Statuto.
2. La delega di cui al comma precedente dovrà essere rilasciata per iscritto e comunicata al Consorzio.
3. La delega assegnata dal legale rappresentante dell'Ente consorziato si intende effettuata alla persona indicata fino a diversa comunicazione.
4. Il voto del legale rappresentante o del suo delegato è computato in proporzione alla quota di partecipazione dell'Ente rappresentato.

Art. 12 - Quote di partecipazione

1. In conformità a quanto convenuto all'art.6 della Convenzione, la quota di partecipazione, all'atto della costituzione del Consorzio, è identica per ogni Ente fondatore del Consorzio medesimo e viene determinata dividendo il parametro 100 per il numero degli Enti consorziati con le seguenti risultanze:

COMUNE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMUNE DI FORLI'	50
COMUNE DI CESENA	50

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

IL SINDACO

IL SINDACO



2. Ciascun Ente consorziato, ai sensi dell'art.25, comma 4, della L. 142/90, ha responsabilità pari alla quota di partecipazione e allo stesso sono attribuiti i voti corrispondenti.
3. Sulla base di quanto indicato al predetto comma 2, l'Assemblea risulta, pertanto, così composta:

	n° rappresentanti	n° voti
COMUNE DI FORLÌ	1	50
COMUNE DI CESENA	1	50
	2	100

4. La suddetta composizione potrà essere modificata a seguito di ingresso di altri consorziati nel caso di conferimento di capitale di dotazione di beni immobili e mobili, compresi fondi liquidi, da parte di uno degli Enti consorziati, successivamente all'istituzione del Consorzio.
5. Alla quota di partecipazione di ciascun Ente consorziato corrispondono:
- la quota con la quale il rappresentante dell'Ente partecipa agli atti deliberativi dell'Assemblea;
 - la quota con la quale l'Ente partecipa, nell'ambito della normativa vigente, agli utili e concorre alle eventuali perdite di gestione.

Art. 13 - Attribuzioni

1. Spetta all'Assemblea:
- eleggere il Presidente scelto fra i membri dell'Assemblea;
 - nominare il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - nominare i Revisori dei Conti;
 - determinare finalità ed indirizzi a cui il Consorzio deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e nel raggiungimento degli obiettivi relativi ai servizi di propria competenza, nel quadro della programmazione regionale e provinciale;
 - trasmettere, sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario, agli Enti consorziati, gli atti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 11 della Convenzione;
 - approvare, ai sensi del comma 5 dell'art. 25 della L. 142/90, gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 3, dell'art. 11 della Convenzione;
 - approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli atti di modifica del presente Statuto che non incidono sugli aspetti disciplinati dalla Convenzione;
 - adottare i provvedimenti di revoca o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 29 del presente Statuto;
 - approvare la proposta di nomina del Direttore nel caso in cui ad essa il Consiglio di Amministrazione intenda provvedere per chiamata;
 - deliberare su nuove richieste di ammissione al Consorzio;
 - deliberare in merito alla copertura degli eventuali costi sociali decisi dagli Enti consorziati;
 - deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la ripartizione delle perdite fra i vari Enti consorziati secondo le quote di partecipazione;
 - deliberare le modifiche alla Convenzione da sottoporre, quindi, all'approvazione degli Enti consorziati;
 - deliberare lo scioglimento del Consorzio o gli atti conseguenti il recesso di uno o più Enti consorziati;
 - deliberare, se ritenuto necessario, un regolamento che disciplini il proprio funzionamento ad integrazione di quanto previsto dal presente Statuto;
 - deliberare in ordine alle indennità da riconoscere ai componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - assumere ogni altra deliberazione che per Legge o per Statuto sia riservata all'Assemblea.



IL SEGRETARIO GENERALE
(D. Amministratore)
Devecchio

IL SINDACO
Devecchio

IL SINDACO
Devecchio





Art. 14 - Prima Adunanza

1. La convocazione della prima adunanza è disposta dal Sindaco del Comune di Forlì o suo delegato, entro venti giorni dalla stipula della Convenzione.
2. Gli avvisi di convocazione sono inviati ai membri dell'Assemblea almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 15 - Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea elegge un Presidente scelto fra i propri membri avvalendosi del criterio della rotazione.
2. Il Presidente, come sopra eletto, resta in carica un anno e comunque fino all'elezione del suo successore.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente eletto, svolge le sue funzioni, il membro presente più anziano dell'Assemblea.
4. Spetta al Presidente:
 - a) convocare l'Assemblea, fissando il relativo ordine del giorno secondo le disposizioni del successivo art. 17;
 - b) presiedere l'Assemblea;
 - c) curare, insieme al Segretario, la trasmissione agli Enti consorziati degli atti di cui ai successivi artt. 19 e 20, comma 3, nonché la notifica delle deliberazioni dell'Assemblea per la pubblicazione a mente del successivo art. 18, comma 5;
 - d) compiere tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) provvedere a tutto quanto è necessario per il buon funzionamento dell'Assemblea.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Amleto M. M. M.)
Roberto

Art. 16 - Segretario

1. L'Assemblea nomina un Segretario, anche al di fuori del proprio seno. In tal caso potrà essere un dipendente del Consorzio ovvero una persona di fiducia non facente parte del medesimo.
2. In caso di assenza o impedimento della persona nominata, esercita la funzione di Segretario il membro più giovane dell'Assemblea.



IL SINDACO
M. M. M.

Art. 17 - Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattare nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai destinatari almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
2. L'Assemblea si riunisce almeno 2 volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuali e pluriennali e del rendiconto d'esercizio. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento per iniziativa del Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di un terzo numerico dei suoi componenti.
3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Enti consorziati che rappresentino, almeno, la metà più uno delle quote di partecipazione.

IL SINDACO
M. M. M.



Art. 18 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate.
2. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione per le seguenti deliberazioni:
 - a) nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b) nomina dei Revisori dei Conti;
 - c) nomina del Direttore per chiamata;
 - d) revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione; *
 - e) scioglimento del Consorzio.
3. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale e voto palese.
4. Le deliberazioni che presentano il carattere di assoluta urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L. 142/90.
5. Le deliberazioni devono essere pubblicate all'albo Pretorio di ciascuno dei Comuni consorziati, sotto la responsabilità dei rispettivi Segretari. A tal fine il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea sono tenuti a darne tempestiva notificazione.

Art. 19 - Atti soggetti all'approvazione dei singoli Comuni Consorziati.

1. A mente dell'art. 11, comma 1, della Convenzione, le deliberazioni del Consorzio riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati:
 - a) richiesta di ammissione di altri Enti al Consorzio;
 - b) scioglimento del Consorzio;
 - c) modifiche della Convenzione;
 - d) modifiche concernenti i criteri di determinazione delle quote di partecipazione di ciascun Ente.

Le deliberazioni suddette sono trasmesse agli Enti consorziati a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

3. Le deliberazioni, di cui ai punti precedenti, richiedono, per acquisire efficacia, l'approvazione dei singoli Enti consorziati, da esprimere entro 60 giorni dalla loro comunicazione, trasmesso il quale le stesse acquistano efficacia.
4. Nel caso in cui uno o più Enti non approvino, con motivazione espressa, la deliberazione di cui al precedente comma 1, l'Assemblea dovrà confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e la presenza in Assemblea di almeno i due terzi delle quote stesse.


Art. 20 - Atti fondamentali

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L. 142/90 e dell'art. 4, comma 5 della L. 29/3/1995, n. 95, sono riservati, in quanto atti fondamentali, all'approvazione dell'Assemblea le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti:
 - a) il piano programma;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il bilancio d'esercizio.



IL SEGRETARIO GENERALE
[Handwritten signature]

IL SINDACO
[Handwritten signature]



2. Sono, inoltre, a termini di Statuto, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea i seguenti atti del Consiglio d'Amministrazione:
- la partecipazione e/o concorso alla costituzione di Enti, Associazioni o Società di cui al precedente art. 6;
 - la cessione a terzi di beni immobili conferiti dai Comuni consorziati;
 - la nomina per chiamata del Direttore;
 - modifiche al presente Statuto che non incidano sugli aspetti disciplinati dalla Convenzione;
 - altri provvedimenti per i quali la deliberazione assembleare sia richiesta dallo Statuto o da speciale normativa.
3. Le deliberazioni cui ai due commi precedenti sono comunicate al Presidente dell'Assemblea a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dalla loro adozione, nel testo integrale.
4. Escluso il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo, gli altri atti devono essere approvati dall'Assemblea entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro ricezione, trascorso il quale gli stessi si considerano approvati.
5. Al fine di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 25 della L. 142/90, sono atti fondamentali da trasmettere agli Enti Consorziati:
- il piano programma;
 - il bilancio pluriennale;
 - il bilancio preventivo economico annuale;
 - il conto consuntivo;
6. Gli atti di cui al comma precedente sono trasmessi, a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, entro venti giorni dalla loro adozione.
7. Gli atti di cui al comma 2 del presente articolo vengono trasmessi agli Enti consorziati, a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, al fine di assicurare la più vasta consultazione e valutare i pareri eventualmente espressi. Gli atti in parola vengono comunque definitivamente approvati dall'Assemblea trascorsi 30 giorni dalla data della loro notifica agli Enti interessati.
8. Al di fuori degli atti disciplinati dal presente articolo, ogni altro atto o deliberazione del Consiglio di Amministrazione è riservato all'autonomia gestionale dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Art. 21 - Vigilanza

- La vigilanza sull'attività gestionale del Consorzio è esercitata dagli Enti consorziati per il tramite dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea.
- La vigilanza è finalizzata, in modo particolare, alla verifica della corretta esecuzione da parte del Consorzio degli indirizzi e delle direttive impartiti dall'Assemblea.
- A tale scopo, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il Direttore devono presentare, congiuntamente, all'Assemblea, almeno una volta all'anno, una relazione contenente, in sintesi, i dati significativi della gestione e dell'attività consortile, unitamente al parere su tale relazione del Revisore dei Conti.
- La relazione di cui al comma precedente deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma.



5. Qualora, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Assemblea accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione del Consorzio, richiama formalmente gli organi consortili interessati affinché vi pongano rimedio. Permanendo dette situazioni, l'Assemblea potrà adottare nei confronti dei suddetti Organi o dei loro singoli componenti i provvedimenti straordinari previsti dal presente Statuto.

PARTE SECONDA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente.
2. L'Assemblea nomina i componenti il Consiglio d'Amministrazione scegliendoli, fuori dal proprio seno, tra persone che abbiano le qualità per essere eletti consiglieri comunali e posseggano requisiti di esperienza e competenza adeguati alla carica da rivestire e all'attività da svolgere, di cui si deve dare espresso conto nell'atto di nomina.
3. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è fatta, con votazione separata, prima di quella degli altri membri.
4. La presentazione delle candidature viene fatta dal Presidente dell'Assemblea anche su segnalazione dei membri dell'Assemblea stessa.
5. I candidati a membri del Consiglio di Amministrazione all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli indirizzi e gli obiettivi definiti dall'Assemblea.

Art. 23 - Durata

- Il Consiglio di Amministrazione ha durata quadriennale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei loro successori, che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere sempre rieletti.
 3. Il Consiglio di Amministrazione decade anche prima della scadenza del mandato in caso di nuova elezione del Sindaco in tanti Comuni che, singolarmente o cumulativamente, detengono una quota superiore al 50,1 per cento del totale ovvero in casi di nuova elezione del Sindaco nella metà più uno dei Comuni aderenti.

Art. 24 - Incompatibilità

1. Ferme restando le incompatibilità di Legge, non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Imprese o Enti esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

Art. 25 - Decadenza

1. La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dalla Legge e dal precedente articolo 24.
2. La decadenza, in tali casi, è dichiarata dall'Assemblea.



IL SEGRETARIO GENERALE



IL SINDACO



3. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea fissata per la discussione di detta proposta.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve prendere atto delle dimissioni dei propri componenti, se omette di farlo provvede l'Assemblea.
5. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. In tal caso, la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il ricorso dell'interessato all'Assemblea che decide definitivamente.

Art. 26 - Vacanze e surroga

1. L'Assemblea provvede alla surrogazione dei Consiglieri non appena si siano verificate le vacanze. A tale scopo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea le vacanze stesse entro dieci giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a conoscenza.
2. La surrogazione ha effetto appena sia divenuta esecutiva la deliberazione relativa.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 27 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
2. Parimenti è inibito al Direttore partecipare a riunioni del Consiglio di Amministrazione quando si trattino argomenti in cui egli o i suoi parenti od affini entro il quarto grado abbiano un interesse personale.

Art. 28 - Sostituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea nei casi in cui non è in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente art. 27 o per altro legittimo motivo.
2. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade. In tal caso, l'Assemblea deve procedere senza indugio alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 29 - Revoca e scioglimento

1. Nei casi di grave irregolarità o di contrasto con gli indirizzi consortili di cui all'art. 21, comma 5, o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, la proposta motivata di revoca dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione o di scioglimento dell'intero Consiglio può essere presentata all'Assemblea dal Presidente della stessa o da un terzo dei suoi rappresentanti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.
2. La proposta di revoca o di scioglimento, di cui al comma precedente, viene comunicata agli interessati affinché deducano, entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni l'Assemblea delibera sulla proposta.

IL SEGRETARIO GENERALE
 Incontro l'ingegner
 N. De Leo

IL SINDACO
 E D. G.

IL SINDACO
 F. F. F.

Art. 30 - Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Legale del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
 2. Esso è convocato dal Presidente. Può altresì riunirsi su richiesta di due consiglieri, del Direttore o del Revisore dei Conti, in tali casi la riunione deve aver luogo entro sette giorni dalla richiesta. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea.
 3. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli oggetti da trattare nella seduta ed è comunicato anche direttamente a mezzo di personale del Consorzio, - almeno due giorni prima della riunione, nella residenza anagrafica dei Consiglieri, salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Presidente o al Direttore. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
 4. Nelle adunanze convocate d'urgenza, la trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno deve essere rinviata di almeno 24 ore, ove ciò sia richiesto da non meno di due componenti.
 5. Le sedute convocate senza l'osservanza delle norme di cui ai commi precedenti sono valide se sono presenti tutti i consiglieri; in tale ipotesi, a richiesta di un consigliere, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno viene rinviata alla seduta successiva.
 6. L'avviso di convocazione è trasmesso anche al Revisore dei Conti che può intervenire alle sedute senza diritto di voto.
 7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
 8. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Consiglio stesso, anche dipendenti del Consorzio con funzioni di collaborazione tecnica e strumentale. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono, inoltre, invitare persone estranee al Consorzio per illustrare e discutere specifici argomenti o proposte iscritti all'ordine del giorno.
- Alle adunanze interviene il Direttore con voto consultivo, che deve essere espresso e riportato nel verbale e nella deliberazione unitamente alle motivazioni per le quali il Consiglio ritenga di scostarsene.
10. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea ed il Revisore dei Conti hanno diritto di avere tutte le informazioni utili all'esercizio del loro mandato.
 11. Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene necessario, può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento ad integrazione di quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 31 - Redazione verbali, visione atti e rilascio copie

1. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore oppure da un dipendente scelto dal Consiglio stesso con funzioni di Segretario del Consiglio. In assenza del Segretario, i verbali sono redatti dal Direttore o da un impiegato del Consorzio designato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di loro assenza o impedimento, le funzioni di Segretario vengono svolte da un consigliere designato dal Consiglio.
2. Il Segretario compila i verbali delle sedute, che debbono essere raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.
3. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Direttore o da altro dipendente da lui delegato.



IL SEGRETARIO GENERALE
(D. Amico Ferrarini)

IL SINDACO
[Signature]



4. Per la visione dei verbali delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri provvedimenti valgono le norme dell'Apposito Regolamento di cui al precedente art. 30, comma 11.
5. Copia dei verbali delle deliberazioni o di altri atti consortili può essere rilasciata a chi ne abbia interesse, in conformità alle disposizioni del predetto regolamento.

Art. 32 - Responsabilità dei Consiglieri

1. Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili dei componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme vigenti in materia.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla Legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consortile.
3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia, per iscritto, al Revisore dei Conti.
4. L'azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione è promossa con deliberazione motivata, dall'Assemblea del Consorzio.

Art. 33 - Compiti

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione ed esercita a tal fine tutte le funzioni che non siano per legge o per statuto riservate ad altri organi.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
- delibera il piano programma ed il bilancio pluriennale e predispone progetti e proposte all'Assemblea;
 - delibera il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni dello stesso;
 - delibera il conto consuntivo con i relativi allegati;
 - delibera i regolamenti ritenuti necessari per il buon funzionamento del Consorzio;
 - presenta, per l'approvazione dell'Assemblea, proposte di modifica al presente Statuto che non incidono su aspetti disciplinati dalla Convenzione;
 - delibera gli indirizzi ed i criteri per la definizione delle tariffe per i servizi a mercato, nel rispetto delle indicazioni date, in merito, dall'Assemblea;
 - delibera le spese, gli acquisti, le alienazioni, approva i contratti, gli appalti, i capitoli e quant'altro possa occorrere per l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio, salvo quanto di competenza del Direttore;
 - delibera circa l'adesione a forme di partecipazione e di cooperazione di cui al precedente art. 6;
 - autorizza il Direttore a stare in giudizio per le cause che non si riferiscano alla riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del Consorzio, nonché ad effettuare transazioni giudiziali e stragiudiziali;
 - delibera circa la contrazioni di mutui e l'accesso ad altre forme di credito, nei limiti consentiti dalle norme in materia;
 - delibera il ricorso a prestazioni esterne straordinarie e di particolare rilevanza con esclusione di quelle riconducibili all'ordinaria attività formativa;

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele Peroglio

IL SINDACO

IL SINDACO



- l) delibera l'assunzione ed il licenziamento dei dipendenti ed adotta altri provvedimenti concernenti il personale, salvo quelli di competenza del Direttore;
- m) delibera sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e approva gli accordi consortili nei casi e nelle materie ammesse;
- n) nomina, a seguito di concorso pubblico, il Direttore.
3. Nei limiti delle proprie competenze, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi ai suoi componenti e delegare parte delle proprie attribuzioni al Direttore.

Art. 34 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, di norma, sono assunte con voto palese e a maggioranza assoluta dei componenti.


PARTE TERZA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 35 - Attribuzioni

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- ha la rappresentanza istituzionale del Consorzio;
 - rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli Enti locali, le Autorità locali, regionali e statali nonché con gli Enti pubblici e privati;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne verifica la regolare costituzione;
 - sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'operato del Direttore;
 - firma gli atti del Consiglio di Amministrazione;
 - riferisce periodicamente, congiuntamente al Direttore, all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale, come stabilito dal precedente art. 21, comma 3;
 - esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - promuove le iniziative di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dalla Legge e dal presente Statuto;
 - adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;
 - comunica all'Assemblea le vacanze delle cariche di consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni, entro dieci giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza;
 - segnala all'Assemblea i casi di assenza dei consiglieri che comportino dichiarazioni di decadenza;
 - provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti di cui al precedente art. 20 commi 1 e 2;
 - attribuisce, a sua discrezione, di volta in volta a uno o più consiglieri la cura di questioni inerenti l'attività consortile.
 - propone, a voti unanimi, all'Assemblea la nomina del Direttore per chiamata;
 - fornisce le informazioni ed i pareri richiesti dall'Assemblea;
 - mantiene e favorisce relazioni e contatti sui problemi generali del Consorzio.


Art. 36 - Potere di delega

1. Il Presidente delega un consigliere a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora sia assente o impedito anche il consigliere delegato, fa le veci del Presidente, il Consigliere più anziano di età.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Pizzuto

IL SINDACO



2. Il Presidente può delegare la firma degli atti di cui al punto e) del precedente art.35 ad uno o più consiglieri.
3. Le deleghe devono, in ogni caso essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia all'Assemblea.

PARTE QUARTA - DIRETTORE

Art. 37 - Nomina

1. Il Direttore è nominato, di regola, per concorso pubblico.
2. La commissione giudicatrice è composta da cinque membri, scelti tra i docenti ed esperti del Settore, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore per chiamata tra persone che siano professionalmente qualificate nel settore di attività del Consorzio, con deliberazione motivata da adottarsi con voto unanime dei suoi componenti e da approvarsi, successivamente, da parte dell'Assemblea.
4. L'assunzione per chiamata del Direttore può essere preceduta da una preselezione per la quale il Consiglio di Amministrazione può avvalersi anche di società specializzate nella ricerca di personale.
5. I requisiti richiesti per la nomina a Direttore sono indicati nel bando di concorso.

Art. 38 - Conferma o licenziamento a fine triennio

1. Il Direttore è nominato per tre anni e può essere confermato.
2. Qualora nei tre mesi prima della scadenza del triennio, il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore, questi si intenderà confermato tacitamente per un altro triennio.
3. La deliberazione di mancata conferma deve essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al Direttore ed all'Assemblea.

Art. 39 - Licenziamento durante il triennio

1. Il licenziamento del Direttore nel corso del triennio non può aver luogo se non per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto, con l'invito a presentare, pure per iscritto ed entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese.
2. I motivi del licenziamento debbono essere esplicitati nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 40 - Compiti

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili.

IL SEGRETARIO GENERALE
[Firma]

ASS. A C.A.P.A.

IL SINDACO
[Firma]

IL SINDACO
[Firma]



2. Il Direttore tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie del Consorzio, a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.

3. A tal fine il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza del medesimo e lo informa, anche su richiesta dello stesso, sull'andamento tecnico ed economico della gestione consortile, fornendo, allo scopo, ogni opportuna notizia o chiarimento;
- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo; rappresenta il Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando non trattasi di riscossioni di crediti dipendenti dal normale esercizio consortile;
- d) sovrintende all'andamento della gestione consortile, dirige tutto il personale assegnando a ciascuno compiti specifici, adotta tutti i provvedimenti atti a migliorare la funzionalità ed efficienza delle attività nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano-programma annuale;
- e) adotta, salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento, per i quali formula proposta al Consiglio di Amministrazione;
- f) conduce le trattative sindacali riferite al personale ordinario e ne riferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g) adotta i provvedimenti anche di rilevanza esterna non attribuiti ad altri Organi del Consorzio;
- h) provvede direttamente, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento nonché alle spese in economia;
- i) presiede le commissioni di gara per gli appalti di servizi e forniture;
- j) vigila sull'osservanza delle procedure contrattuali e stipula i contratti;
- k) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso, e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia di eventuali mutui;
- l) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza degli Organi;
- m) partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione così come previsto al precedente art. 30 comma 9;
- n) promuove iniziative di informazione nei confronti dell'utenza e della cittadinanza previste dalla normativa e dal presente Statuto;
- o) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti consortili.

1. Il Direttore, con proprio atto, e dandone informazione al Consiglio di Amministrazione, può delegare proprie funzioni ad uno o più dirigenti o quadri nei casi previsti dalla Legge.

2. Il Direttore non può esercitare alcun commercio, industria o professione, né può accettare incarichi temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio, senza espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 41 - Trattamento economico e normativo

1. Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle Imprese di servizi pubblici degli Enti Locali, dai contratti integrativi interni ed individuali, nonché, per quanto in essi non stabilito, dalle Leggi generali vigenti.

PRESENTAZIONE

FORNITURA
Istruzione

IL SEGRETARIO GENERALE
R. B. B.

IL SINDACO
R. B. B.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SINDACO
R. B. B.

2. L'adesione del Consorzio ad associazioni firmatarie di contratti collettivi di lavoro per i dirigenti delle imprese pubbliche locali, comporta l'automatica applicazione al Direttore dei contratti stipulati da tale Associazione.

Art. 42 - Sostituzione

1. Nel il caso di assenza o impedimento del Direttore, le sue funzioni sono affidate dal Consiglio di Amministrazione ad un Dirigente del Consorzio.
2. In caso di vacanza del posto di Direttore, le sue funzioni sono affidate dal Consiglio di Amministrazione ad un Dirigente del Consorzio, per il tempo strettamente necessario alla copertura definitiva del posto.
3. Nei casi di cui ai due commi precedenti, quando nell'organico del Consorzio non vi sono dirigenti, l'incarico di sostituire il Direttore può essere affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un funzionario del Consorzio, fatta salva, comunque, la possibilità dell'affidamento di detto incarico a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.
4. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore, costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 43 - Personale e struttura organizzativa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 54/95, il Consorzio adotta un assetto organizzativo flessibile e modificabile in relazione ai servizi da erogare a mente dell'art. 1 del presente Statuto, garantendo che la dotazione del proprio personale sia in grado di assicurare le funzioni di direzione, di coordinamento della progettazione e della gestione formativa, di ricerca e sviluppo e di amministrazione.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio si avvale:
 - a) di personale comandato dal Comune di Forlì, ai sensi del punto c4 dell'accordo di cui al precedente art. 1;
 - b) di personale direttamente assunto;
 - c) di collaborazioni esterne disciplinate da apposito contratto da stipularsi a norma degli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile o da convenzioni con Enti, Istituti, Imprese ed Associazioni industriali, artigiane;
 - d) di personale posto in mobilità dagli Enti di cui all'art. 5 della Legge 21.12.1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale", tramite convenzioni da stipularsi tra gli Enti datori di lavoro del personale interessato ed il Consorzio;
1. Per il personale di cui alla precedente lettera a) valgono le disposizioni previste dalla succitata L.R. 54/95, avuto riguardo, in particolare, agli artt. 7, 8, 11 e 12. Per il personale direttamente assunto dal Consorzio, di cui alla precedente lettera b), si dovrà tenere conto degli indirizzi in ordine ai requisiti minimi di accesso forniti dalla Giunta Regionale, nonché dei criteri dalla stessa stabiliti per l'acquisizione delle collaborazioni di cui alla suddetta lettera c);
2. Il personale eventualmente assunto direttamente dal Consorzio, di cui alle precedenti lettere b) e d), sarà inquadrato nell'organico del Consorzio stesso;

IL SEGRETARIO GENERALE
 [Firma]

[Firma]

IL SINDACO
 [Firma]

IL SINDACO
 [Firma]



3. Per il personale di cui al suddetto comma 4, il Consiglio di Amministrazione determinerà la disciplina generale dello stato giuridico e del relativo trattamento economico, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia per il personale degli Enti Locali.
4. La struttura organizzativa del Consorzio e le sue variazioni, nell'ambito delle disposizioni di Legge e di Statuto, vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore.
5. Il Consorzio è impegnato ad attivare iniziative tese a stimolare comportamenti finalizzati ai criteri di efficienza interna, predisponendo e sviluppando situazioni organizzative tali da favorire la creazione di funzioni consortili ad esso congruenti.
6. La qualità di dipendenti del Consorzio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria la cui accettazione non sia stata espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere assunti quali dipendenti del Consorzio, i Consiglieri comunali dei Comuni consorziati, né i loro parenti fino al 3° grado.
7. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, nonché quant'altro riguardante il personale medesimo, sono determinati con apposito regolamento deliberato, su proposta del Direttore dal Consiglio di Amministrazione, tenuto presente quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
(D. Amministrativo 10/2/2012)

[Handwritten signature]



TITOLO IV


GESTIONE

Art. 44 - Criteri


1. La gestione consortile deve ispirarsi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità: le relative misurazioni vengono effettuate a mezzo di appositi indicatori, opportunamente integrati con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del conto consuntivo e della relazione di cui al precedente art. 21, comma 3.
2. Il Consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Direttore deve riferire con tempestività al Consiglio di Amministrazione in ordine a quei fatti che incidono in modo significativo sulla gestione consortile e comunque presentare ogni semestre una documentata relazione gestionale.

Art. 45 - Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, dai titoli e fondi liquidi conferiti dai Comuni consorziati al Consorzio, nonché dai beni immobili, mobili e finanziari acquisiti dal Consorzio medesimo con mezzi propri o con mutui assunti direttamente.
2. Possono essere conferiti al Consorzio anche azioni o quote di partecipazione a società od Enti aventi come fine attività collaterali o complementari a quelle di cui all'art. 2 del presente Statuto.
3. Per i beni immobili e mobili conferiti in natura, il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con gli Enti conferenti, stabilisce i criteri per la relativa valutazione.
4. Tutti i beni conferiti sono iscritti, come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio, nel libro dei cespiti dello stesso e, a suo nome, presso i pubblici registri mobiliare e immobiliare.



IL SINDACO



IL SINDACO



5. Per i beni assegnati al Consorzio all'atto della sua costituzione, così come previsto dall'art. 7 della Convenzione e dall'art. 5 dello Statuto, nonché i beni concessi in affitto o in comodato, il Consorzio medesimo si impegna a tenere separato e specifico inventario.

Art. 46 - Entrate

1. Le entrate del Consorzio sono costituite in particolare:
 - a) da trasferimenti della Provincia, della Regione, dello Stato e di altri Enti per l'esercizio dell'attività di formazione professionale;
 - b) da corrispettivi di soggetti pubblici e privati per la formazione a mercato o prestazioni offerte;
 - c) da eventuali quote di iscrizione di utenti;
 - d) da trasferimenti degli Enti consorziati a copertura delle spese di gestione non rendicontabili;
 - e) da contributi degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
 - f) altri proventi ed erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

2. Il Consorzio può utilizzare per momentanee ed eccezionali esigenze di elasticità di cassa aperture di credito in conto corrente bancario.

Art. 47 - Fonti finanziarie per investimenti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma, il Consorzio provvede:
 - a) con fondi all'uopo accantonati;
 - b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici;
 - d) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'Ente locale;
 - e) con mutui e con prestiti obbligazionari.

Art. 48 - Costi sociali


1. Qualora i Comuni consorziati, anche tramite i propri rappresentanti in Assemblea, per ragioni di carattere sociale, dispongano che il Consorzio effettui servizi o svolga attività senza la possibilità di recuperare dall'utenza o attraverso contributi specifici l'intero costo del servizio o dell'attività, il Comune o i Comuni interessati debbono versare al Consorzio medesimo il contributo finanziario occorrente alla copertura integrale dei costi risultanti dal preventivo, salvo conguaglio.

2. Nel provvedimento dell'Assemblea sono indicate le modalità di rendiconto e di versamento dei contributi dovuti al Consorzio.

Art. 49 - Finanza e contabilità

1. Per la finanza e la contabilità si applicano le norme vigenti in materia, nonché, in quanto applicabili, quelle civilistiche e fiscali in tema di inventario, bilanci preventivi, contratti, spese in economia, contabilità, servizio di tesoreria, prospetti dei flussi di cassa, rendiconti di esercizio e quant'altro specificato nell'apposito regolamento di finanze e contabilità, di cui al successivo art. 51.

2. Il Consorzio persegue le proprie finalità adottando il metodo della programmazione e del controllo di gestione, secondo quanto indicato nel predetto regolamento di finanze e contabilità.





Art. 50 - Risultati di esercizio

1. Il conto consuntivo non può presentare risultati economici negativi, tranne che essi siano imputabili a cause estranee alla gestione consortile.
2. Alla copertura delle eventuali perdite d'esercizio, si provvede nell'ordine:
 - a) con il fondo di riserva all'uopo costituito;
 - b) con altri fondi di riserva;
 - c) con il rinvio a futuri esercizi.
1. Per la perdita residua non coperta nei modi di cui al comma precedenti, gli Enti consorziati, a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, devono provvedere con appositi stanziamenti sui propri bilanci, in misura proporzionale alle quote di partecipazione.
2. Nel caso di perdita d'esercizio prevista o risultante a consuntivo, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento, da presentare all'Assemblea, con allegato il parere espresso del Revisore dei Conti, le cause della perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il suo contenimento e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
3. Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma 2, la chiusura in perdita per due esercizi consecutivi può costituire motivo di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, a mente dell'art. 29 del presente Statuto.
4. L'eventuale utile d'esercizio sarà destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della normativa vigente in materia di formazione professionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

Art. 51 - Regolamento di finanza e contabilità

Il Regolamento di finanza e contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, detta disposizioni in tema di finanza e contabilità, tenendo conto dei principi dettati dall'art. 23 della L. n. 142/90 e dal presente Statuto.



2. In particolare stabilisce:
 - a) il sistema di controllo di gestione e di revisione interna;
 - b) i criteri per la valutazione degli elementi del patrimonio consortile e per la determinazione delle quote di ammortamento e di altri accantonamenti;
 - c) i criteri per l'espletamento dei Servizi di Cassa e Tesoreria e per la scelta dell'Istituto bancario al quale affidare il servizio stesso;
 - d) l'istituzione e consistenza di un fondo a disposizione del Direttore per pagamenti urgenti nonché la nomina eventuale di cassieri interni;
 - e) le modalità di emissione degli ordini di pagamento o di riscossione;
 - f) le modalità di liquidazione delle spese;
 - g) i criteri e le modalità per l'impiego fruttifero di eventuali giacenze di cassa.

IL SINDACO
[Signature]

Art. 52 - Scritture obbligatorie

1. Il Consorzio deve tenere i seguenti libri obbligatori:
 - a) il libro giornale;
 - b) il libro inventario;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore dei Conti;
 - e) il libro delle obbligazioni.



IL SINDACO
[Signature]





2. Deve, altresì, tenere le altre scritture previste dalla Legge o richieste dalla natura o dalla dimensione del Consorzio.

Art. 53 - Bilanci delle società collegate o controllate

- a) 1. Al piano-programma e al bilancio di previsione annuale devono essere allegati il documento di programmazione e le note previsionali, eventualmente predisposti dalle società collegate o controllate. Il consuntivo di dette società, completo delle previste relazioni ed allegati, deve essere accluso al bilancio consuntivo del Consorzio.

**TITOLO V
REVISORE DEI CONTI**

Art. 54 - Durata, condizioni, indennità, attribuzioni

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 18, comma 2, del presente Statuto.
2. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra coloro che sono iscritti all'apposito registro di cui al D.Lgs. 27/1/1992, n.88.
3. Lo stesso dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque fino alla nomina del suo successore. Il revisore non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Le regole riguardanti la decadenza o la revoca, le cause di ineleggibilità, le competenze del Revisore sono disciplinate conformemente alle norme vigenti in materia.
5. Al Revisore è corrisposta una indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle dimensioni del Consorzio e delle tariffe professionali vigenti. Gli oneri relativi fanno carico al bilancio del Consorzio.
6. Il Revisore, in conformità alla Legge ed allo Statuto:
 - a) collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo ed indirizzo;
 - b) esprime pareri sulla proposta di bilancio e relativi allegati;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile;
 - d) redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;
 - e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
 - f) esprime il parere sulla relazione di cui al precedente art. 21, comma 3.

TITOLO VI

CONTRATTI

1. Il Consorzio ha la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, provvede a tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, i lavori e quant'altro comporta per il suo funzionamento, mediante contratti preceduti da gara, o da trattativa privata o in economia, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento interno.

TITOLO VII

PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
(D) Amico
Rubio

IL SINDACO
Cecchi

IL SINDACO
di





Art. 56 - Trasparenza

1. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto, un apposito regolamento detterà le norme per l'accesso agli atti del Consorzio sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 57 - Informazione degli utenti

1. Per i servizi assegnati in gestione al Consorzio, questo assicurerà l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i programmi di attività e la quantità e qualità dei servizi erogati nell'ambito della propria competenza.
2. Per i fini di cui al comma precedente, il Consorzio deve, in particolare:
 - a) assicurare che ai reclami degli utenti e dei cittadini sia data risposta;
 - b) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri di utenti e/o cittadini;
 - c) instaurare costanti rapporti con gli organi di comunicazione ed informazione;
 - d) curare i rapporti con Enti, Associazioni e soggetti pubblici e privati interessati all'attività del Consorzio;
 - e) predisporre pubblicazioni divulgative dell'attività del Consorzio per gli utenti ed i cittadini;
 - f) effettuare periodiche verifiche tese a valutare il livello di gradimento dei servizi offerti.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti verrà incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento.


IL SEGRETARIO GENERALE
[Handwritten signature]



TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 - Controversie

1. Tutte le controversie sull'interpretazione ed attuazione dello Statuto o delle deliberazioni consortili che insorgano tra gli Enti consorziati e fra essi ed il Consorzio sono decise da un collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Forlì.
2. Nel caso di scioglimento del Consorzio o di recesso di uno o più Enti, gli stessi, su proposta dell'Assemblea, risolveranno di comune accordo le situazioni a ciò conseguenti. Ove non sia possibile raggiungere l'accordo, la materia è demandata al collegio di cui al comma precedente.



IL SINDACO
[Handwritten signature]


Art. 59 - Disposizioni transitorie

1. Il Consorzio, in conformità alle disposizioni del presente Statuto, potrà subentrare in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi da essi derivanti assunti dai Comuni consorziati nella gestione dei C.F.P.R., compresi quelli nei confronti della Regione e della Provincia.
2. Al fine di consentire l'attuazione dell'attività formativa programmata o in corso di attuazione all'atto della costituzione del Consorzio, i Comuni consorziati, sentita l'Amministrazione Provinciale e la Regione provvederanno a trasferire al bilancio consortile i fondi loro assegnati per la realizzazione di detta attività. Spetterà, quindi, al Consorzio, il rendiconto di tali attività, secondo la normativa e le disposizioni previste in materia.

Art. 60 - Revisione Statuto

1. Le variazioni alle disposizioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 11 della Convenzione e dall'art. 20 dello Statuto stesso.

IL SINDACO
[Handwritten signature]





2. Fatti salvi i necessari adeguamenti di Legge, è esclusa ogni revisione prima che sia decorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente, con periodicità almeno biennale, l'Assemblea, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, valuterà, in apposita seduta, lo stato di attuazione delle norme statutarie e la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze degli Enti consorziati e alla dinamica del quadro legislativo.

Art. 61 - Rinvio

1. Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge sulle autonomie locali, nonché alla legislazione sull'assunzione dei pubblici servizi da parte degli Enti Locali territoriali e alla normativa vigenti in materia di formazione professionale.

Art. 62 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entrerà in vigore il primo gennaio 1998.



IL SINDACO

Adriano Pignatelli

COMUNE DI FORLÌ

La presente copia, composta di fogli
cinquantatré n. 54 e conforme all'originale
 Forlì 3/4/1998



IL FUNZIONARIO INCARICATO
 Dott. NOELIA PACI

IL SINDACO

Adriano Pignatelli

IL SEGRETARIO GENERALE
 (D. Amedeo Donserini)

Adriano Pignatelli

CITTA' DI CESENA

La presente copia, composta di
 n° *54* fogli, è conforme
 all'originale esistente presso
 quest'ufficio.

Cesena, li 5 GEN 1998



IL SEGRETARIO GENERALE
 (D. Amedeo Donserini)

Adriano Pignatelli